

Alleanza per i minorenni in movimento  
Standard e procedure operative per i tutori

AS  P4G

# INDICE NORMATIVO RELATIVO AI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI



Co-finanziato dal Programma  
Diritti Uguaglianza  
e Cittadinanza  
dell'Unione europea  
(2014-2020)

Questo documento è stato co-finanziato dal programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione europea (2014-2020).

Il contenuto di questo documento rappresenta le opinioni degli autori ed è loro completa responsabilità. L'Unione europea non accetta nessuna responsabilità per l'eventuale utilizzo delle informazioni qui contenute.



Istituto di salute dell'infanzia - Dipartimento di salute mentale e benessere sociale, Coordinatore, Grecia



Università di Nicosia, Cipro



Università di Kazimieras Simonavičius, Lituania



Defence for Children International-Italia



*Il Difensore Civico  
Garante per la Tutela dei Diritti  
dell'Infanzia e dell'Adolescenza  
in Liguria*

Garante per la Tutela dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Regione Liguria

Alleanza per i minorenni in movimento  
Standard e procedure operative per i tutori



## INDICE NORMATIVO RELATIVO AI MINORENNI NON ACCOMPAGNATI

Co-finanziato dal Programma  
Diritti Uguaglianza e Cittadinanza  
dell'Unione europea  
(2014-2020)



Novembre 2019



## INDICE

INTRODUZIONE .....	7
Il progetto “Alleanza per i minorenni in movimento: Standard e procedure operative per i tutori” – ASOP4G.....	8
Gli strumenti ASOP4G .....	9
Obiettivo e struttura di questo Indice normativo relativo ai minori non accompagnati.....	9
<b>Parte I</b>	
<b>NORMATIVA INTERNAZIONALE ED EUROPEA.....</b>	<b>12</b>
<b>1. DIRITTI UMANI.....</b>	<b>13</b>
1.1. Diritti umani fondamentali.....	13
1.2. Diritti sociali, economici e culturali .....	14
1.3. Diritti civili e politici .....	17
<b>2. DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA .....</b>	<b>19</b>
2.1. Diritti fondamentali dei minori.....	19
2.2. Affidamento e relazioni personali .....	21
2.3. Adozione, inclusa quella internazionale.....	24
<b>3. DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI .....</b>	<b>26</b>
3.1. Diritti fondamentali dei richiedenti asilo e dei rifugiati.....	26
3.2. Ricongiungimento familiare .....	28
3.3. Rimpatrio e ritorno .....	29
<b>4. DIRITTI DELLE PERSONE APOLIDI.....</b>	<b>30</b>
<b>5. CITTADINANZA .....</b>	<b>32</b>
<b>6. MINORI VITTIME DI VIOLENZA .....</b>	<b>34</b>
6.1. Bambini soldato .....	34
6.2. Tratta .....	36
6.3. Prostituzione minorile, pornografia infantile e abusi sessuali.....	39
6.4. Tortura.....	42
6.5. Lavoro minorile .....	45
6.6. Violenza domestica .....	46
<b>7. DISCRIMINAZIONE.....</b>	<b>48</b>
7.1. Discriminazione contro le minoranze nazionali.....	48
7.2. Discriminazione razziale.....	50
7.3. Discriminazione di genere.....	52
7.4. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità.....	54

<b>8. PROTEZIONE DEI DATI.....</b>	<b>56</b>
<b>9. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>58</b>

**Parte II**

<b>NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA.....</b>	<b>62</b>
---	-----------

<b>1. DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MINORI .....</b>	<b>63</b>
--	-----------

1.1. Diritti fondamentali dell'uomo e dei minori.....	63
1.2. Affidamento .....	65

<b>2. DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO, DEI RIFUGIATI, DEGLI APOLIDI E DEI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO .....</b>	<b>68</b>
---	-----------

2.1. Diritti fondamentali dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi.....	68
2.2. Diritti fondamentali dei soggiornanti di lungo periodo.....	76
2.3. Rincongiungimento familiare .....	77
2.4. Rimpatrio e ritorno .....	79

<b>3. MINORI VITTIME DI VIOLENZA .....</b>	<b>80</b>
--	-----------

3.1. Bambini soldato .....	80
3.2. Tratta .....	81
3.3. Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile .	85
3.4. Tortura.....	87
3.5. Lavoro minorile .....	89

<b>4. DISCRIMINAZIONE.....</b>	<b>90</b>
--------------------------------	-----------

4.1. Discriminazione razziale.....	90
4.2. Discriminazione di genere .....	91
4.3. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità.....	92

<b>5. PROTEZIONE DEI DATI.....</b>	<b>93</b>
------------------------------------	-----------

<b>6. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>97</b>
--	-----------

<b>APPENDICE.....</b>	<b>104</b>
-----------------------	------------

# Introduzione

Ogni anno gli Stati dell'Unione europea accolgono diversi milioni di richiedenti asilo e migranti in cerca di protezione, a causa di conflitti, cattive condizioni di vita e mancanza di protezione nei loro paesi di origine. Tra queste persone vi sono minori non accompagnati, che viaggiano per gli stessi motivi, che si tratti di fuggire dal pericolo o dalla povertà. Ogni anno il loro numero aumenta rapidamente.

I paesi di accoglienza europei hanno sistemi giuridici diversi, pertanto lo status giuridico dei minori non accompagnati, il sistema di protezione dei minori, la salvaguardia dei loro diritti e il sistema di tutela variano da Stato a Stato. I paesi di accoglienza dell'Unione non hanno un approccio pratico e giuridico comune per quanto riguarda i minori non accompagnati. Al fine di garantire l'interesse superiore di ogni minore in tutti gli Stati, sarebbe importante creare un sistema uniforme con norme e garanzie comuni in tutta l'Unione europea.

## IL PROGETTO “ALLEANZA PER I MINORENNI IN MOVIMENTO: STANDARD E PROCEDURE OPERATIVE PER I TUTORI” - ASOP4G

Il progetto intitolato “Alleanza per i minorenni in movimento: Standard e procedure operative per i tutori”- ASOP4G [REC-CHILD-AG-2016/764244-ASOP4G], che è stato attuato nel corso del 2018-2020 in Grecia, Italia, Cipro e Lituania, ha cercato di affrontare tale questione richiamandosi agli standard e agli strumenti internazionali esistenti, nonché alle opinioni di tutti gli attori coinvolti (tutori, minori, parti interessate) e sviluppando standard e procedure operative per i tutori, che potrebbero essere adattati in più paesi dell’UE. Da notare che “i tutori sono un tassello fra i più importanti in un sistema di protezione dei minori privati del loro ambiente familiare o i cui genitori non possono rappresentare il loro interesse, come può avvenire nelle situazioni di maltrattamento o abbandono da parte dei genitori stessi” (FRA 2015, pag. 3).

Il progetto Alleanza ha come obiettivi: a) attuare standard comuni relativamente alla tutela di minori non accompagnati; b) migliorare la formazione dei tutori al fine di sviluppare le loro competenze e capacità e quindi salvaguardare meglio i diritti dei minori non accompagnati; c) promuovere la cooperazione tra agenzie e servizi, così contribuendo ulteriormente allo sviluppo di un sistema globale di protezione dei minori; e d) rafforzare la protezione dei minori nei loro movimenti transfrontalieri.

Alla luce dell’obiettivo generale di questo progetto, consistente nel contribuire alla salvaguardia dei diritti dei minori non accompagnati e del loro benessere all’interno dell’UE promuovendo l’attuazione di standard comuni in materia di tutela nei paesi dell’UE, sono state adottate le seguenti azioni:

- Sono state elaborate delle procedure operative per orientare i tutori
- Sono state messe in atto attività volte a potenziare la figura e il ruolo del tutore per meglio salvaguardare i diritti del minorenne e il suo interesse superiore.
- È stata rafforzata la cooperazione inter agenzia ai fini dell’istituzione di un sistema globale di protezione dell’infanzia e dell’adolescenza.
- Sono stati sviluppati orientamenti applicabili in casi di movimenti transfrontalieri di minorenni volti ad aumentare la loro protezione.



## GLI STRUMENTI ASOP4G

Nell'ambito del progetto Alleanza, sono stati sviluppati diversi strumenti per aiutare il tutore/la tutrice a svolgere al meglio il suo ruolo:

- Manuale operativo per tutori volontari
- Indice normativo relativo ai minori non accompagnati
- Protocollo di collaborazione transnazionale per i tutori
- Pieghevole che illustra il ruolo del tutore rivolti a tutori ed operatori
- Opuscolo informativo per i minori sul ruolo del tutore
- Manuale per formatori di tutori

## OBIETTIVO E STRUTTURA DEL PRESENTE INDICE NORMATIVO RELATIVO AI MINORI NON ACCOMPAGNATI

L'Indice normativo relativo ai minori non accompagnati (nel prosieguo: l'Indice) è uno degli strumenti del progetto Alleanza ed ha lo scopo di assistere il tutore nell'esecuzione del proprio mandato.

La normativa internazionale, dell'Unione europea e nazionale disciplina in modo molto frammentario le questioni specificamente relative ai minori non accompagnati, rendendo molto difficile per il tutore proteggere i diritti e gli interessi dei minori di cui è nominato. Pertanto, l'obiettivo dell'Indice è quello di fornire un elenco sistematico del diritto internazionale, europeo e nazionale relativo ai minori non accompagnati, al fine di aiutare i tutori a svolgere correttamente le loro funzioni.

Nell'Indice la normativa è sistematizzata in base alle aree più importanti della vita dei minori non accompagnati. Ciò agevola l'utilizzo dell'Indice da parte dei tutori anche se sprovvisti di conoscenze giuridiche.

L'Indice indica: il titolo del documento legale, il nome dell'istituzione che l'ha adottato, la data di entrata in vigore e la data di ratifica da parte dell'Italia, il link online al documento legale, il suo ambito di applicazione e le relative definizioni, i diritti dei minori e dei minori non accompagnati statuiti nel documento legale e il monitoraggio della sua applicazione.

L'Indice si compone di due parti principali. La prima parte esamina i contenuti della normativa internazionale riguardante i minori non accompagnati. Il principale strumento giuridico internazionale per proteggere e sostenere i

diritti dei minori in tutto il mondo è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che include i principi generali di non discriminazione (articolo 2), il principio dell'interesse superiore del minore (articolo 3), il diritto del minore alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6) e il diritto del minore di esprimere liberamente le proprie opinioni (articolo 12). Anche la Convenzione riconosce a tutti i minorenni i diritti sociali, economici, civili e culturali. Tutti gli Stati membri dell'UE e la maggior parte degli Stati da cui provengono i minori non accompagnati si sono pertanto impegnati a rispettare e attuare tutti i principi e i diritti di tutti i minori sotto la loro giurisdizione nazionale. Inoltre, i diritti dei minori sono stati riconosciuti in una serie di altri accordi internazionali firmati dagli Stati parti di organizzazioni internazionali. La maggior parte di tali accordi sono giuridicamente vincolanti e per questo motivo sono stati attuati a livello nazionale. Attraverso questi strumenti giuridici internazionali i diritti dei minori non accompagnati sono protetti in modo più efficace.

La normativa dell'UE relativa ai minori non accompagnati è stata esaminata nella seconda parte dell'Indice. I diritti del minore costituiscono parte integrante dei diritti fondamentali che l'UE e gli Stati membri sono tenuti a rispettare in virtù del diritto europeo e internazionale. Dal punto di vista giuridico, l'evoluzione più significativa a livello europeo è l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che stabilisce tra gli obiettivi dell'UE la "tutela dei diritti del minore" (articolo 3) e con cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata vincolante. Ai sensi dell'articolo 24 della Carta, i minorenni adesso "hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere"; l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente in "tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private"; e ogni bambino ha "diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse". In seguito sono stati sviluppati vari programmi e politiche dell'UE sui diritti dei minori. Essi riguardano molte questioni, dall'antidiscriminazione alla salute, alla sicurezza di un minore, alla lotta contro il lavoro, la tratta e la prostituzione minorili.

Infine vi è un'Appendice che consiste nella legge del 7 aprile 2017 n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, riportante in calce ai singoli articoli alcune delle principali norme da essi richiamate e modificate.

Tale legislazione nazionale copre diversi aspetti della vita dei minori non accompagnati in Italia quale paese di accoglienza - lo status giuridico dei minori non accompagnati, i sistemi di protezione e tutela, la salvaguardia dei loro diritti, le procedure di ingresso, le questioni relative all'accoglienza e all'integrazione.

L'Indice potrà orientare i tutori e gli operatori del settore a capire come questi aspetti sono regolati dal diritto internazionale, europeo e nazionale.

## Parte I



Normativa internazionale  
ed europea

# 1. DIRITTI UMANI

## 1.1. Diritti umani fondamentali

### **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)**

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 3 settembre 1953 e ratificata dall'Italia nel 1955

[https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_ITA.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf)

La CEDU è una delle più importanti convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani e delle libertà politiche e per la promozione della democrazia nei paesi europei. La CEDU è stata redatta nel 1950 dall'allora neocostituito Consiglio d'Europa. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono parti contraenti della Convenzione ed è previsto che i nuovi membri ratifichino la Convenzione il prima possibile. I governi firmatari della CEDU si sono impegnati giuridicamente a rispettare determinati standard di comportamento e a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone nell'ambito della propria giurisdizione.

**La CEDU garantisce diritti e libertà specifiche e vieta le pratiche ingiuste e dannose. La CEDU garantisce:**

- il diritto alla vita (articolo 2);
- libertà dalla tortura (articolo 3);
- libertà dalla schiavitù (articolo 4);
- il diritto alla libertà (articolo 5);
- il diritto a un processo equo (articolo 6);
- il diritto di non essere punito per qualcosa che non era contrario alla legge in un dato momento (articolo 7);
- il diritto al rispetto della vita familiare e privata (articolo 8);
- libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9);
- libertà di espressione (articolo 10);
- libertà di riunione (articolo 11);
- il diritto al matrimonio e di costituire una famiglia (articolo 12);
- il diritto a un ricorso effettivo (articolo 13);
- il diritto a non essere discriminati in relazione a tali diritti (articolo 14);
- il diritto alla protezione della proprietà (Protocollo 1, articolo 1);

- il diritto all'istruzione (Protocollo 1, articolo 2);
- il diritto di partecipare a libere elezioni (Protocollo 1, articolo 3);
- l'abolizione della pena di morte (Protocollo 13).

La CEDU è regolarmente aggiornata e modificata dai Protocolli. I governi, i parlamenti e le autorità giurisdizionali di ciascun paese sono i principali responsabili del rispetto e dell'applicazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla CEDU. Ciò nonostante, essi sono autorizzati a dare interpretazioni coerenti con i rispettivi ordinamenti giuridici.

**Il monitoraggio della CEDU.** La CEDU ha istituito la Corte europea dei diritti dell'uomo. Chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati ai sensi della CEDU da uno Stato parte contraente può adire la Corte dopo aver esaurito ogni altra possibile via di ricorso a livello nazionale. Le sentenze che constatano violazioni sono vincolanti per gli Stati interessati ed essi sono tenuti ad eseguirle. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla l'esecuzione delle sentenze, in particolare per garantire il versamento degli importi riconosciuti dalla Corte ai ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni subiti.

## 1.2. Diritti sociali, economici e culturali

### Carta sociale europea riveduta (CSER)

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 26 febbraio 1965 e ratificata dall'Italia nel 1999

<https://rm.coe.int/168047e179>

La CSER è un trattato del Consiglio d'Europa che garantisce i diritti sociali ed economici fondamentali ad integrazione della CEDU. La CSER è considerata la Costituzione sociale dell'Europa e rappresenta una componente essenziale dell'architettura dei diritti umani del continente.

**La CSER garantisce un'ampia gamma di diritti umani ordinari relativi al lavoro, all'alloggio, alla salute, all'istruzione, alla protezione sociale e al benessere. I diritti fondamentali enunciati nella Carta sono i seguenti:**

- i diritti legati al lavoro: diritto al lavoro, diritto ad eque condizioni

di lavoro, diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro, diritto ad un'equa retribuzione, diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela, diritto delle lavoratrici madri ad una tutela, diritto all'orientamento e alla formazione professionale, diritto alla dignità sul lavoro (Parte II, articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 22, 25, 26);

→ diritti sindacali: la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni per la protezione dei loro interessi economici e sociali e di favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro; il diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad una tutela (Parte II, articoli 5, 6, 28);

→ diritto alla tutela della salute (Parte II, articolo 11);

→ diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale e medica (Parte II, articoli 12, 13, 14, 24, 30);

→ diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica: le Parti s'impegnano ad adottare tutte le misure necessarie e appropriate miranti a garantire ai bambini ed agli adolescenti le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano, in particolare prevedendo la creazione o il mantenimento di istituzioni o di servizi adeguati e sufficienti a tal fine; a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento; ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare; ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica (Parte II, articolo 17);

→ diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio delle altre Parti contraenti (Parte II, articolo 18);

→ diritto dei lavoratori migranti e delle loro famiglie alla protezione e all'assistenza (Parte II, articolo 19);

→ diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso (Parte II, articolo 20);

→ diritto dei lavoratori aventi responsabilità familiari alla parità di opportunità e di trattamento (Parte II, Articolo 27);

→ diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale (Parte II, articolo 30);

→ diritto all'abitazione: le Parti s'impegnano a prendere misure destinate a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; a prevenire e ridurre lo status di "senza fissa dimora" in vista di eliminarlo gradualmente; a rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti (Parte II, articolo 31);

La CSER pone particolare enfasi sulla tutela di soggetti vulnerabili quali le persone anziane, i minorenni, le persone con disabilità e i migranti (Parte II, articoli 15 – 19, 23) e richiede che l'esercizio dei diritti summenzionati sia garantito senza alcuna discriminazione.

**Il monitoraggio della CSER.** Il Comitato europeo dei diritti sociali è l'organo responsabile del controllo della conformità della normativa degli Stati parti contraenti rispetto alla CSER. Il Comitato è composto da 15 membri indipendenti eletti dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per un periodo di sei anni, rinnovabili una volta. Il Comitato indaga sui reclami relativi a violazioni della CSER.

### **Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato dall'Italia nel 1978

[http://www.difesa.it/SMD/\\_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/67236\\_patto\\_NY19662.pdf](http://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/67236_patto_NY19662.pdf)

Il Patto è un trattato multilaterale che impegna le parti a lavorare per la concessione di diritti economici, sociali e culturali (ESCR) agli individui e ai territori non autonomi e in amministrazione fiduciaria, compresi i diritti dei lavoratori e il diritto alla salute, il diritto all'istruzione e il diritto a un livello di vita adeguato.

### **Le Parti contraenti del Patto devono promuovere la realizzazione dei seguenti diritti:**

- il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, incluso il diritto di "decidere liberamente del loro statuto politico" e di perseguire il loro sviluppo economico, sociale e culturale e di gestire e disporre delle proprie risorse (articolo 1);
- i diritti al lavoro, godendo di "giuste e favorevoli condizioni", incluso il diritto di costituire sindacati e aderirvi (articoli 6, 7, e 8);
- il diritto alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali (articolo 9);
- il diritto alla vita familiare, incluso il congedo parentale pagato e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza (articolo 10);
- il diritto ad un livello di vita adeguato, che includa alimentazione,



vestiario ed alloggio adeguati, nonché al “miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita” (articolo 11);

→ il diritto di ogni individuo alla salute, in particolare a godere “delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire” (articolo 12);

→ il diritto all’istruzione, incluso il diritto all’istruzione primaria gratuita per tutti e all’istruzione secondaria e superiore accessibile a tutti. Ciò dovrebbe mirare al “pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità” e porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita sociale (articoli 13 e 14);

→ il diritto a partecipare alla vita culturale (articolo 15).

Il Patto prevede il riconoscimento di tutti i diritti “senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione”. Tali diritti possono essere assoggettati solo ai limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di “promuovere il benessere generale in una società democratica”.

**Il monitoraggio del Patto.** L’attuazione del Patto è monitorata dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite. Il Comitato è composto da 18 membri, eletti per un mandato di quattro anni dagli Stati parti. I membri prestano servizio a titolo personale e possono essere rieletti se nominati. Il Comitato si riunisce di solito due volte all’anno a Ginevra per esaminare i rapporti quinquennali presentati dagli Stati contraenti sulla loro conformità al Patto. Tutti gli Stati parti sono tenuti a presentare regolarmente al Comitato rapporti sulle modalità di attuazione dei diritti. Il Comitato pubblica inoltre le proprie interpretazioni delle disposizioni del Patto, note come Commenti generali.

### 1.3. Diritti civili e politici

#### **Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratificato dall’Italia nel 1978

[http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/documenti-ue/Documents/Patto%20diritti%20civili%20e%20politici\\_NY19661.pdf](http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/documenti-ue/Documents/Patto%20diritti%20civili%20e%20politici_NY19661.pdf)

L'ICCPR è un trattato internazionale sui diritti umani che impegna le parti a rispettare i diritti civili e politici degli individui. L'ICCPR riconosce la dignità intrinseca di ogni individuo e si impegna a promuovere le condizioni negli Stati che consentano il godimento dei diritti civili e politici. I paesi che hanno ratificato l'ICCPR sono obbligati a proteggere e preservare i diritti umani fondamentali e sono obbligati ad adottare misure amministrative, giudiziarie e legislative per proteggere i diritti sanciti dal trattato e fornire efficaci mezzi di ricorso.

#### **I diritti protetti dall'ICCPR includono:**

- il diritto alla vita (articolo 6);
- il divieto di tortura e di pizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (articoli 7, 11);
- il diritto ad un processo equo (articoli 14, 16);
- la libertà di movimento e i diritti degli stranieri (articoli 12, 13);
- la libertà di pensiero, religione ed espressione (articoli 18, 19);
- il diritto alla vita privata, familiare e alla casa (articoli 17, 23, 24);
- il diritto all'uguaglianza e il divieto di discriminazioni (articoli 26, 27);
- i diritti politici (articoli 20, 21, 25).

L'ICCPR consente, in determinate circostanze, agli Stati contraenti di derogare alle loro responsabilità ai sensi dell'ICCPR, ad esempio in periodi di emergenza pubblica. Tuttavia, gli Stati parti non possono derogare agli articoli 6, 7, 8, 11, 15, 16 e 18 (diritto alla vita, libertà dalla tortura, divieto di schiavitù, diritto a un processo equo e libertà di religione o di credo).

**Il monitoraggio dell'ICCPR.** L'ICCPR è monitorato dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (un organo distinto dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite), che esamina i rapporti periodici degli Stati parti sull'attuazione dei diritti. Gli Stati devono presentare un primo rapporto un anno dopo l'adesione al Patto e poi ogni qualvolta il Comitato lo richieda. Il Comitato si riunisce a Ginevra e di norma tiene tre sessioni all'anno.

#### **Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (SOP)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrato in vigore l'11 luglio 1991 e ratificato dall'Italia nel 1995

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Secondo-Protocollo-facoltativo-al-Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-sullabolizione-della-pena-di-morte-1989/17](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Secondo-Protocollo-facoltativo-al-Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-sullabolizione-della-pena-di-morte-1989/17)

Il Secondo Protocollo facoltativo, diretto all'abolizione della pena di morte, è l'unico strumento internazionale di portata mondiale a proibire le esecuzioni capitali e a prevedere la totale abolizione della pena di morte. Esso sottolinea l'importanza dell'abolizione della pena di morte quale misura di rafforzamento dei diritti umani e presuppone l'impegno degli Stati parte a tal fine.

**Il Secondo Protocollo facoltativo prevede il divieto di esecuzioni capitali e l'abolizione della pena di morte nell'ambito delle giurisdizioni nazionali degli Stati contraenti.**

Il Secondo Protocollo facoltativo consente agli Stati di riservarsi il diritto di applicare la pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra. Tale riserva può essere fatta solo al momento della ratifica. Poiché nessun'altra riserva può essere formulata in nessun altro momento, gli Stati parti del Protocollo si impegnano ad abolire la pena di morte anche in caso di future modifiche delle legislazioni nazionali.

**Il monitoraggio del Secondo Protocollo facoltativo.** Il Secondo Protocollo facoltativo è monitorato dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (sopra descritto; si veda il paragrafo: "Il monitoraggio del Patto internazionale sui diritti civili e politici - ICCPR").

## 2. DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

### 2.1. Diritti fondamentali dei minori

#### **Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata dall'Italia nel 1991

[https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione\\_diritti\\_infanzia\\_1.pdf](https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf)

La CRC è un trattato internazionale che riconosce i diritti umani dei minori. Gli Stati membri dell'Unione europea e la maggior parte degli Stati da cui provengono i minori non accompagnati si sono pertanto impegnati a rispettare e attuare tutti i principi e i diritti di tutti i minori sotto la loro giurisdizione

nazionale. La CRC stabilisce principi e standard per la protezione, l'attuazione e la promozione dei diritti dei minori e copre tutti gli aspetti della vita di un minore (salute, aspetti psicologici, materiali, educativi, legali e sociali).

La CRC definisce come “fanciullo” ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile (articolo 1).

### **I principi guida della CRC sono applicabili anche alla situazione dei minori non accompagnati:**

- divieto di discriminazione (articolo 2);
- l'interesse superiore del fanciullo come considerazione preminente in tutte le azioni che lo riguardano (articolo 3);
- il diritto inerente alla vita e l'obbligo degli Stati parti di assicurare in tutta la misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo (articolo 6);
- il diritto del fanciullo ad esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, e che dette opinioni siano debitamente prese in considerazione (articolo 12).

### **Tutti i minori non accompagnati sono titolari dei diritti riconosciuti dalla CRC senza alcuna possibile deroga. Gli Stati parti assicurano che tutti i minorenni:**

- senza discriminazioni di qualsiasi tipo benefico di misure speciali di protezione e di assistenza (articolo 8);
- abbiano accesso a servizi quali l'istruzione e le cure sanitarie (articoli 23, 24, 28);
- possano sviluppare la propria personalità e le proprie capacità e attitudini in tutta la loro potenzialità (articolo 29);
- crescano in un clima di felicità, di amore e di comprensione (Preambolo);
- siano informati e partecipino attivamente alla realizzazione dei loro diritti (articolo 40).

### **Alcuni diritti riconosciuti dalla CRC sono particolarmente rilevanti per i minori non accompagnati:**

- il diritto all'accoglienza eterofamiliare (articolo 20, comma 2);
- il diritto alla rappresentanza e all'assistenza legale (articolo 18, comma 2, e articolo 40, comma 2);

- il diritto all'istruzione in condizioni di uguaglianza e il diritto a che l'istruzione sia finalizzata a sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive e del paese di cui può essere originario (articoli 28, 29);
- diritto ad un pari accesso all'assistenza sanitaria (articolo 2);
- il diritto a alimentazione, vestiario e alloggio adeguati (articolo 27, comma 3);
- il diritto alla protezione dallo sfruttamento economico (articolo 32);
- il diritto a che gli Stati parti rispettino alcune condizioni in caso di privazione della libertà personale del fanciullo (articolo 37).

**Il monitoraggio della CRC.** Lo stato di attuazione della CRC è monitorato dal Comitato sui diritti dell'infanzia (o Comitato CRC), composto da 18 esperti indipendenti. Tutti gli Stati parti devono sottoporre regolarmente al Comitato rapporti sull'attuazione dei diritti riconosciuti dalla CRC. Il Comitato ha anche la facoltà di considerare reclami individuali relative ad asserite violazioni della CRC.

## 2.2. Affidamento e relazioni personali

### **Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (ECCC)**

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° settembre 1983 e ratificata dall'Italia nel 1995

<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/105>

L'ECCC è un trattato internazionale che mira ad evitare la sottrazione internazionale di minori e ad assicurare il ritorno di minori illegittimamente allontanati o trattenuti dai loro paesi di origine.

L'ECCC tutela l'affidamento e il diritto di visita in situazioni transnazionali e prevede un'assistenza gratuita e tempestiva da parte delle autorità centrali designate dagli Stati contraenti al fine di rintracciare il luogo in cui si trova il minore illegittimamente allontanato e di ristabilire il suo affidamento.

L'ECCC definisce come “**minore**” ogni persona, qualunque sia la sua cittadinanza, che non abbia ancora raggiunto l'età di 16 anni e che non abbia diritto di fissare personalmente la propria residenza secondo la legge della sua residenza abituale o della sua cittadinanza o secondo la legge interna dello Stato richiesto (articolo 1).

L'ECCC definisce come “**provvedimento relativo all'affidamento**” ogni provvedimento di un'autorità che disponga sulla cura della persona del minore, compreso il diritto di stabilire la sua residenza, nonché in ordine al diritto di visita (articolo 1).

**Un ricorso diretto a ristabilire l'affidamento di un minore può essere presentato direttamente a un giudice o alle autorità centrali dello Stato parte in questione. Gli Stati contraenti devono, *inter alia*:**

- assistere il ricorrente nella sua azione;
- rintracciare il luogo in cui si trova il minore;
- evitare, in particolare adottando le misure provvisorie necessarie, che gli interessi del fanciullo o del ricorrente vengano lesi;
- assicurare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di affidamento;
- assicurare la consegna del minore al ricorrente quando l'esecuzione del provvedimento è accordata;
- informare l'autorità richiedente sulle misure adottate e dei seguiti loro dati (articolo 5).

**Il monitoraggio dell'ECCC.** Ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale che esercita le funzioni previste nell'ECCC. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore più ordinamenti hanno la facoltà di designare le diverse autorità centrali di cui stabiliscono le competenze. Le autorità centrali degli Stati contraenti devono cooperare tra loro e promuovere delle consultazioni tra le autorità competenti e i loro rispettivi paesi.

## Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i fanciulli (CCCC)

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° settembre 2005 e non ancora ratificata dall'Italia

<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168047cd6f>

Gli obiettivi della Convenzione sono: 1) determinare principi generali da applicarsi nelle decisioni in materia di visite (contatti); 2) stabilire appropriate misure di tutela e garanzie al fine di assicurare la possibilità di intrattenere relazioni personali e l'immediata restituzione dei minori alla fine del periodo di visita (contatto); 3) stabilire la cooperazione tra le autorità centrali, le autorità giudiziarie e altre istituzioni al fine di promuovere e migliorare le relazioni personali tra figli e genitori, e le altre persone che hanno legami familiari con i bambini.

Ai sensi della CCCC "relazioni personali" significa che che il minore trascorre un limitato periodo di tempo con, o incontra, la persona con cui non abita abitualmente; qualsiasi forma di comunicazione tra il minore e la suddetta persona; il fornire a suddetta persona informazioni circa il minore, o al minore circa la suddetta persona (articolo 2).

### CCC riconosce al minore i seguenti diritti:

- il diritto di ottenere e mantenere regolari relazioni personali con i suoi genitori (articolo 4);
- il diritto di ottenere e mantenere regolari relazioni personali con altre persone che non siano i suoi genitori e con cui ha legami familiari, nonché con altre persone non aventi legami familiari ove previsto dagli Stati contraenti (articolo 5);
- il diritto di ricevere tutte le informazioni pertinenti al caso che lo riguarda; di essere consultato e di esprimere la propria opinione (articolo 6).

**Il monitoraggio della CCCC.** Ogni paese contraente nomina un'autorità centrale che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla CCCC. Gli Stati federali e i paesi nei quali sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi possono nominare più di un'autorità centrale e

specificare la portata della loro competenza. Le autorità centrali dei paesi contraenti sono tenute a cooperare reciprocamente e a promuovere la cooperazione fra le autorità competenti nei loro rispettivi paesi.

### 2.3. Adozione, inclusa quella internazionale

#### Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) (ECAC)

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° settembre 2011 e non ancora ratificata dall'Italia

<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084823>

La ECAC è un trattato internazionale che mira ad armonizzare l'adozione dei minori in Europa alla luce dei principi fondamentali del Consiglio d'Europa. La Convenzione tiene conto degli sviluppi sociali e giuridici degli ultimi anni e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa sottolinea che l'interesse superiore del minore deve sempre prevalere su qualsiasi altra considerazione.

**La ECAC** si applica per l'adozione di un minore che, nel momento in cui l'adottante si impegna ad adottare, non ha raggiunto l'età di 18 anni, non è e non è stato sposato, non è e non è entrato in un'unione registrata e non ha raggiunto la maggiore età (articolo 1).

#### Le nuove disposizioni della Convenzione sono le seguenti:

- il consenso del padre è sempre necessario, anche quando il figlio è nato fuori dal matrimonio (articolo 5);
- il consenso del minore è necessario se ha sufficiente capacità di discernimento (articolo 6);
- lascia agli Stati la facoltà di estendere le adozioni alle coppie eterosessuali non sposate che hanno contratto un'unione registrata in Stati che riconoscono tale istituzione, alle coppie omosessuali e alle coppie dello stesso sesso che vivono insieme in una relazione stabile (articolo 7);
- l'età minima dell'adottante deve essere compresa tra i 18 e i 30 anni e la differenza d'età tra l'adottante e il minore dovrebbe essere preferibilmente di almeno 16 anni (articolo 9).



**Il monitoraggio dell'ECAC.** Ogni Stato contraente adotta le misure legislative o di altra natura eventualmente necessarie per assicurare la conformità della propria legislazione con le disposizioni della presente Convenzione e informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure adottate a tal fine.

### **Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA)**

Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato  
Entrata in vigore il 1° maggio 1995 e ratificata in Italia nel 1998

<http://www.commissioneadozioni.it/media/1435/convenzione-dellaja-1993.pdf>

La CAA è una convenzione internazionale che si occupa di adozione internazionale, tratta e “riciclaggio di minori” (ossia il rapimento di bambini per venderli poi a genitori adottivi come orfani), al fine di proteggere le persone coinvolte dalla corruzione, dagli abusi e dallo sfruttamento che talvolta accompagnano l'adozione internazionale. La Convenzione è stata considerata cruciale perché fornisce un riconoscimento formale internazionale e intergovernativo dell'adozione internazionale per garantire che le adozioni nell'ambito della CAA siano generalmente riconosciute ed applicate in altri paesi firmatari.

**La CAA afferma che le adozioni internazionali vanno fatte nell'interesse superiore del minore** e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori e che ogni Stato adotti, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d'origine.

#### **Gli obiettivi principali della CAA sono:**

- di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
- d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
- di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.

**Il monitoraggio della CAA.** Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di svolgere le funzioni previste dalla CAA. Gli Stati federali e gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici possono designare più di una autorità centrale, specificando l'estensione delle rispettive competenze. Le autorità centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della CAA.

### 3. DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO E DEI RIFUGIATI

#### 3.1. Diritti fondamentali dei richiedenti asilo e dei rifugiati

##### **Convenzione sullo status dei rifugiati (Convenzione di Ginevra)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 22 aprile 1954 e ratificata dall'Italia nel 1954

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-1951/148](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-1951/148)

La Convenzione di Ginevra è un trattato multilaterale che definisce chi è un rifugiato e i diritti delle persone cui è stato concesso l'asilo, nonché le responsabilità degli Stati che concedono asilo. Essa stabilisce anche quali persone non sono considerate rifugiati, come i criminali di guerra.

**La Convenzione di Ginevra definisce come “rifugiato”** chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi (articolo 1).

Con il passare del tempo e l'emergere di nuove situazioni relative allo status di rifugiato, si è sentita sempre più la necessità di rendere le disposizioni della Convenzione di Ginevra applicabili a questi nuovi rifugiati. Di conseguenza, è stato elaborato un Protocollo relativo allo status di rifugiato, entrato in vigore il 4 ottobre 1967 (vedi infra).

**I paesi che hanno ratificato la Convenzione di Ginevra sono obbligati a proteggere i rifugiati che si trovano sul loro territorio, in conformità con le sue disposizioni. I rifugiati devono essere trattati almeno alla stregua dei cittadini nazionali per quanto riguarda:**

- la libertà di praticare la propria religione (articolo 4);
- la protezione dei diritti d'autore e della proprietà industriale (articolo 14);
- il razionamento (articolo 20);
- l'istruzione di primo grado (articolo 22);
- l'assistenza pubblica (articolo 23);
- la legislazione del lavoro e la sicurezza sociale (articolo 24).

**Il monitoraggio della Convenzione di Ginevra.** Sebbene la Convenzione di Ginevra sia giuridicamente vincolante, non esiste un organismo che ne controlli il rispetto. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha responsabilità di controllo, ma non può imporre l'applicazione della Convenzione e non esiste un meccanismo formale per la presentazione di reclami o ricorsi da parte dei singoli individui. La Convenzione specifica che i ricorsi devono essere presentati alla Corte internazionale di giustizia. Sembra che nessuno Stato lo abbia mai fatto.

### **Protocollo relativo allo status di rifugiato (PRSR)**

Assemblea Generale delle Nazioni UNite  
Entrato in vigore il 4 ottobre 1967 e ratificato dall'Italia nel 1972

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Protocollo-relativo-alla-status-di-rifugiato-1967/149](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Protocollo-relativo-alla-status-di-rifugiato-1967/149)

Il PRSP è un trattato chiave nel diritto internazionale dei rifugiati. Considerando che dall'adozione della Convenzione di Ginevra sono sorte nuove situazioni di rifugiato e che i rifugiati interessati possono pertanto non rientrare nel campo di applicazione della Convenzione, gli Stati contraenti

hanno convenuto che tutti i rifugiati che rientrino nella definizione della Convenzione debbano godere dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione, indipendentemente dalla data del 1° gennaio 1951.

**Il monitoraggio del PRSR.** Gli Stati parti del PRSP si impegnano a cooperare con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati o con qualsiasi altra agenzia delle Nazioni Unite che gli succederà, nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, facilitano il suo dovere di controllo sull'applicazione delle disposizioni di tale Protocollo.

### 3.2. Ricongiungimento familiare

#### **Il Commento Generale n. 6 CRC/GC/2005/6**

Comitato sui diritti dell'infanzia  
Pubblicato il 1° settembre 2005

[https://www.unicef.it/Allegati/Commento\\_generale\\_n.\\_6\\_CRC.pdf](https://www.unicef.it/Allegati/Commento_generale_n._6_CRC.pdf)

Il Commento Generale n. 6 è il documento del Comitato sui diritti dell'infanzia che interpreta il contenuto delle disposizioni in materia di diritti umani, relative al trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori del loro paese d'origine.

**Il Commento Generale n. 6 definisce come “bambini non accompagnati” (anche chiamati minori non accompagnati)** i bambini (come definiti dall'articolo 1 della CRC) che sono stati separati da entrambi i genitori o da altri parenti, e che sono privi delle cure di un adulto, che per legge o per consuetudine, ha tale responsabilità (punto 7).

**Il Commento Generale n. 6 definisce come “bambini separati dalla propria famiglia”** i bambini (come definiti dall'articolo 1 della CRC) che sono stati separati da entrambi i genitori o dagli adulti che, per legge o per consuetudine, si sono presi cura di loro, ma non necessariamente da altri parenti. Perciò potrebbero essere bambini accompagnati da altri membri adulti della famiglia (punto 8).

## **Il Commento Generale n. 6 indica cinque possibili soluzioni durevoli alla situazione dei minori non accompagnati:**

- il ricongiungimento familiare nel paese di origine, nel paese di destinazione o in un paese terzo;
- il ritorno del minore al proprio paese di origine;
- l'integrazione del minore nella società di accoglienza;
- il trasferimento del minore in un paese terzo;
- l'adozione internazionale.

**Il monitoraggio del Commento Generale n. 6.** L'attuazione del Commento Generale n. 6 è monitorata dal Comitato CRC.

### **3.3. Rimpatrio e ritorno**

#### **Convenzione europea sul rimpatrio dei minori (CERM)**

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 28 luglio 2015 e ratificata dall'Italia nel 1995

[http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/binary/prtl\\_garante\\_infanzia/garante\\_infanzia\\_normativa/Aja1970.pdf](http://www.garanteinfanzia.regione.lazio.it/binary/prtl_garante_infanzia/garante_infanzia_normativa/Aja1970.pdf)

La CERM è un trattato del Consiglio d'Europa che consente a uno Stato di richiedere a un altro Stato il rimpatrio di un minore nel paese che è giurisdizionalmente competente.

**La CERM definisce come “rimpatrio”** il trasferimento di quest'ultimo, in applicazione di tale Convenzione, da uno Stato contraente ad un altro Stato contraente, sia quest'ultimo Stato o meno lo Stato di cui il minore è cittadino (articolo 1).

Uno Stato contraente della CERM ha il potere di chiedere a qualsiasi Stato contraente il rimpatrio di qualsiasi minorenni del primo Stato (lo “Stato richiedente”) che è presente nel secondo Stato (lo “Stato richiesto”). **Il rimpatrio può essere richiesto in tre circostanze:**

- la presenza del minore nello Stato richiesto è contro la volontà dei tutori legali del minore;

- la presenza del minore nello Stato richiesto è incompatibile con una misura di protezione o di rieducazione adottata nei suoi confronti da parte delle autorità competenti dello Stato richiedente; oppure
- la presenza del minore è necessaria nello Stato richiedente a causa dell'istituzione di un procedimento in detto Stato al fine di adottare misure di protezione e di rieducazione nei suoi confronti.

Se lo Stato richiesto dispone di una legislazione esterna alla CERM che consente il rimpatrio dei minori su richiesta, la CERM consente anche il rimpatrio nei casi in cui lo Stato richiedente ritiene che la presenza del minore nello Stato richiesto sia incompatibile con gli interessi del minore o con gli interessi dello Stato richiedente.

**Il monitoraggio della CERM.** Il Consiglio d'Europa si tiene informato sull'applicazione della CERM e fa tutto il necessario per facilitare una composizione amichevole di qualsiasi difficoltà che possa sorgere dalla sua esecuzione.

## 4. DIRITTI DELLE PERSONE APOLIDI

### Convenzione sullo status degli apolidi (CRSSP)

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 6 giugno 1960 e ratificata dall'Italia nel 1962

[https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons\\_ENG.pdf](https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf)

La CRSSP è un trattato multilaterale che mira a proteggere gli apolidi e a garantire che tali soggetti godano di un minimo di diritti umani.

La CRSSP definisce come “apolide” una persona che “nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione”. Un apolide è una persona priva di cittadinanza di qualsiasi paese (articolo 1).

**La CRSSP stabilisce standard minimi per il trattamento degli apolidi relativamente ad una serie di diritti. Tali norme comprendono, ma non si limitano a:**

- il diritto ad un'attività lucrativa (articoli 17-19);
- il diritto all'alloggio (articolo 21);
- il diritto all'istruzione pubblica (articoli 22);
- il diritto alla previdenza sociale (articolo 24);
- il diritto all'assistenza amministrativa (articolo 25);
- la libertà di movimento (articolo 26);
- il diritto all'identità e ai documenti di viaggio (articoli 27, 28).

La CRSSP si applica agli apolidi sotto la protezione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ma non a coloro che si trovano sotto la protezione di altre agenzie delle Nazioni Unite.

La CRSSP non si applica a: 1) persone con diritti e obblighi riconosciuti dal loro paese di residenza come indistinguibili da quelli legati al possesso della cittadinanza di tale paese; 2) criminali di guerra o autori di crimini contro l'umanità o contro la pace; 3) persone che si sono dimostrate nemiche della pace e della cooperazione internazionale.

**Il monitoraggio della CRSSP.** Gli Stati contraenti devono comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo delle leggi e dei regolamenti che essi potrebbero promulgare per garantire l'applicazione della CRSSP.

### **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati (CASRSS)**

Entrata in vigore il 1° maggio 2009 e non ancora ratificata dall'Italia

<https://rm.coe.int/1680083747>

La CASRSS regola la prevenzione dell'apolidia nel contesto specifico della successione di Stati.

**La CASRSS definisce come "apolide" una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione interna (articolo 1).**

La CASRSS definisce come “**successione di Stati**” la sostituzione di uno Stato ad un altro nella responsabilità verso le relazioni esterne al suo territorio (articolo 1).

Gli Stati parti della CASRSS adottano tutte le misure necessarie per prevenire i casi di apolidia derivanti dalla successione statale. Le misure da applicare possono comprendere l’elaborazione di trattati internazionali sulla prevenzione dell’apolidia e l’applicazione di tale principio nel loro diritto interno.

La CASRSS stabilisce che ogni persona che, al momento della successione di Stati, aveva la cittadinanza dello Stato precedente e che è o sarebbe diventata apolide a causa della successione di Stati ha diritto alla cittadinanza di uno Stato interessato.

Il monitoraggio della CASRSS. Al fine di adottare misure appropriate per evitare la condizione di apolide a causa della successione di Stati, gli Stati interessati cooperano tra loro, anche fornendo informazioni sulla loro legislazione interna rilevante. Allo stesso scopo, gli Stati interessati cooperano anche con il Segretario Generale del Consiglio d’Europa e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e, se del caso, con altri Stati e organizzazioni internazionali.

## 5. CITTADINANZA

### **Convenzione europea sulla cittadinanza (ECN)**

Consiglio d’Europa

Entrata in vigore il 1° marzo 2000 e non ancora ratificata dall’Italia

<https://rm.coe.int/168007f2c8>

L’ECN è il primo trattato internazionale che si occupa del diritto di cittadinanza. L’ECN tratta due questioni principali: l’acquisizione e la perdita della cittadinanza e la situazione specifica della cittadinanza nel contesto della successione di Stati.



L'ECN definisce come “cittadinanza” il vincolo giuridico tra una persona e uno Stato e non indica l'origine etnica della persona (articolo 2a).

**L'ECN incarna principi e norme applicabili a tutti gli aspetti della cittadinanza.**

**Essa è stata concepita per i seguenti scopi:**

- facilitare l'acquisizione di una nuova cittadinanza e il recupero di una precedente;
- garantire che la cittadinanza venga persa solo per buoni motivi e non possa essere ritirata arbitrariamente;
- garantire che le procedure che disciplinano le domande di cittadinanza siano giuste, eque e suscettibili di ricorso;
- disciplinare la situazione delle persone che rischiano di rimanere apolidi a causa della successione di Stati;
- disciplinare i casi di cittadinanza multipla, gli obblighi militari e la cooperazione tra Stati contraenti.

**L'ECN prevede una serie di diritti dei minori relativi alla cittadinanza:**

- il diritto alla cittadinanza (articolo 4);
- il diritto alla cittadinanza acquisita alla nascita per discendenza da uno dei due genitori a coloro che sono nati nel territorio dello Stato (articolo 6);
- il diritto alla cittadinanza acquisita in forza della nascita nel territorio dello Stato; tuttavia, gli Stati possono limitare tale diritto ai soli figli che sarebbero altrimenti apolidi (articolo 6);
- il diritto alla naturalizzazione (articolo 6).

**Il monitoraggio dell'ECN.** Gli Stati contraenti forniscono al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni sul loro diritto interno in materia di cittadinanza, compresi i casi di apolidia e di cittadinanza plurima, e sugli sviluppi relativi all'applicazione dell'ECN. Anche gli Stati contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, informazioni sul loro diritto interno in materia di cittadinanza e sugli sviluppi relativi all'applicazione dell'ECN. Gli Stati contraenti cooperano tra di loro e con gli altri Stati membri del Consiglio d'Europa al fine di affrontare tutti i problemi rilevanti e per promuovere il progressivo sviluppo dei principi giuridici e delle prassi in materia di cittadinanza e questioni connesse.

## 6. MINORI VITTIME DI VIOLENZA

### 6.1. Bambini soldato

#### **Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (OPAC)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrato in vigore il 12 febbraio 2002 e ratificato dall'Italia nel 2002

<https://www.unicef.it/doc/622/protocollo-opzionale-sul-coinvolgimento-dei-minori-nei-conflitti-armati.htm>

Con la Risoluzione 54/263 del 25 maggio 2000, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l'OPAC come Protocollo aggiuntivo alla CRC.

**L'OPAC, noto anche come il “trattato sui bambini soldato”, è un trattato multilaterale con il quale gli Stati si impegnano a:**

- vietare l'arruolamento obbligatorio di persone di età inferiore a 18 anni nelle forze armate;
- assicurare che le reclute non siano di età inferiore ai 16 anni;
- impedire alle reclute di 16 o 17 anni di partecipare direttamente alle ostilità;
- vietare ai gruppi armati distinti dalle forze armate dello Stato di reclutare minori di 18 anni per qualsiasi scopo.

**I principali obblighi degli Stati parti del trattato OPAC sono:**

- nessuno Stato parte può arruolare persone che non abbiano ancora raggiunto l'età minima specificata dallo Stato, e in ogni caso l'età minima non deve essere inferiore a 16 anni;
- gli Stati parti le cui forze armate reclutano minorenni di 16 o 17 anni devono: non costringere i minori a unirsi alle loro forze armate; assicurare che una “prova affidabile della loro età” sia fornita prima dell'arruolamento; assicurare prima dell'arruolamento che i minori richiedenti siano “esaurientemente informati” dei doveri inerenti al servizio militare, che il loro arruolamento sia “effettivamente volontario”, e che i loro genitori o tutori legali diano il loro “consenso illuminato”; e “prendono tutte le misure possibili in pratica” per assicurare che reclute minorenni non partecipino direttamente alle ostilità;

- i gruppi armati, distinti dalle forze armate di uno Stato, “non dovrebbero in alcuna circostanza arruolare né utilizzare nelle ostilità” effettivi aventi un’età inferiore a 18 anni.

**Il monitoraggio dell’OPAC.** L’attuazione dell’OPAC è monitorata dal Comitato CRC. Gli Stati parti devono sottoporre regolarmente al Comitato un rapporto sullo stato di attuazione del Protocollo.

### **Principi e le linee guida di Parigi sui bambini associati alle forze armate o ai gruppi armati (Principi di Parigi)**

Adottati nel febbraio 2007  
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF)

<https://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf>

I Principi di Parigi sono stati concepiti per guidare gli interventi per la protezione e il benessere dei bambini associati alle forze armate e ai gruppi armati e per aiutare a prendere decisioni politiche e di programmazione. I Principi di Parigi definiscono linee guida dettagliate per proteggere i bambini dal reclutamento e per fornire assistenza a coloro che sono già coinvolti in gruppi o forze armate. Essi integrano i meccanismi politici e giuridici per proteggere i minori dallo sfruttamento e dalla violenza.

#### **I Principi di Parigi mirano a guidare gli interventi con i seguenti obiettivi:**

- prevenire il reclutamento o l’uso illecito di bambini;
- facilitare il rilascio dei bambini associati alle forze armate e ai gruppi armati;
- facilitare il reinserimento di tutti i bambini associati alle forze armate e ai gruppi armati;
- garantire l’ambiente più protettivo per tutti i bambini.

**Il monitoraggio dei Principi di Parigi.** Il Segretario Generale dell’UNICEF e l’Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i bambini nei conflitti armati hanno il compito di svolgere un ruolo guida nell’attuazione di un meccanismo di monitoraggio e segnalazione del reclutamento o dell’uso illecito di bambini e di altre gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati. Essi hanno il compito di lavorare a fianco delle forze di pace dell’ONU e delle squadre nazionali dell’ONU. Agiscono in collaborazione con ONG locali e internazionali, attori della società civile e altri partner.

## 6.2. Tratta

### Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (CTHB)

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° febbraio 2008 e ratificata dall'Italia nel 2010

<https://rm.coe.int/168047cd70>

La CTHB è un trattato regionale sui diritti umani. La CTHB è entrata in vigore il 1° febbraio 2008. Tutti gli Stati del Consiglio d'Europa hanno ratificato il trattato ad eccezione della Federazione russa. La CTHB non è limitata agli Stati membri del Consiglio d'Europa; anche gli Stati non membri e l'Unione europea hanno la possibilità di diventare parte della Convenzione, ad esempio la Bielorussia ha aderito alla Convenzione nel 2013.

La CTHB definisce come “tratta di esseri umani” il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, con la frode, con l'inganno, con l'abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi (articolo 4).

**Pur basandosi sugli strumenti internazionali esistenti, la CTHB va oltre gli standard minimi in essi concordati e rafforza la protezione delle vittime. La CTHB mira a (articolo 1):**

- prevenire e combattere tutte le forme di tratta di esseri umani, sia a livello nazionale che transnazionale, legate o meno alla criminalità organizzata;
- proteggere ed assistere le vittime e i testimoni di tratta;
- assicurare indagini e procedimenti giudiziari efficaci;
- promuovere la cooperazione internazionale nel campo della lotta alla tratta di esseri umani.

### **La CTHB prevede una serie di diritti per le vittime di tratta:**

- il diritto all'identificazione come vittima (articolo 10);
- il diritto alla protezione e all'assistenza (articoli 11, 12);
- il diritto ad un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni (articolo 13);
- il diritto a un permesso di soggiorno rinnovabile (articolo 14);
- il diritto ad un indennizzo e risarcimento legale per i danni sofferti (articolo 15).

**Il monitoraggio della CTHB.** La CTHB è monitorata dal Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA). La CTHB dispone che GRETA abbia un minimo di 10 ed un massimo di 15 membri e sottolinea la necessità di garantire tra i suoi membri un equilibrio di genere e geografico e un'esperienza multi-disciplinare. GRETA si riunisce in sedute plenarie una volta l'anno. GRETA effettua visite e pubblica rapporti nazionali di valutazione delle misure legislative e di altre misure adottate dagli Stati contraenti al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione. Inoltre, GRETA pubblica regolarmente rapporti generali sulle proprie attività.

### **Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi tre Protocolli addizionali (Convenzione di Palermo)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 29 settembre 2003 e ratificata dall'Italia nel 2006

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalita-organizzata-transnazionale-2000/212](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalita-organizzata-transnazionale-2000/212)

### **Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini**

Entrato in vigore il 25 dicembre 2003  
e ratificato dall'Italia nel 2006

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Protocollo-addizionale-alla-Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalita-organizzata-transnazionale-per-prevenire-reprimere-e-punire-la-tratta-delle/213](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Protocollo-addizionale-alla-Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalita-organizzata-transnazionale-per-prevenire-reprimere-e-punire-la-tratta-delle/213)

## **Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria**

Entrato in vigore il 28 gennaio 2004 e ratificato dall'Italia nel 2006

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Protocollo-addizionale-alla-Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalita-organizzata-transnazionale-per-combattere-il-traffico-di-migranti-via-terra/215](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Protocollo-addizionale-alla-Convenzione-delle-Nazioni-Unite-contro-la-criminalita-organizzata-transnazionale-per-combattere-il-traffico-di-migranti-via-terra/215)

## **Protocollo per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni**

Entrato in vigore il 3 luglio 2005 e ratificato dall'Italia nel 2006

<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2000/12/protokoll-i.pdf>

La Convenzione di Palermo è il principale strumento internazionale per la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, alla tratta di esseri umani e al terrorismo.

**La Convenzione di Palermo definisce come “gruppo criminale organizzato”** un gruppo strutturato di tre o più persone, esistente per un periodo di tempo che agisce di concerto al fine di commettere uno o più gravi crimini o reati stabiliti dalla stessa Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale (articolo 2).

**Gli Stati che ratificano la Convenzione di Palermo si impegnano ad adottare una serie di misure contro la criminalità organizzata transnazionale, tra cui:**

- la criminalizzazione ai sensi degli ordinamenti nazionali di alcuni reati (partecipazione ad un gruppo criminale organizzato, riciclaggio di denaro, corruzione e intralcio alla giustizia) (articoli 5 – 9 e 23);
- l'adozione di nuovi e ampi quadri di riferimento per quanto riguarda l'estradizione, l'assistenza giudiziaria reciproca e la cooperazione di polizia (articoli 16 – 20, 26, 27);

- la promozione della formazione e dell'assistenza tecnica per costruire o migliorare le necessarie capacità delle autorità nazionali (articoli 29 – 30).

### **La Convenzione di Palermo è completata da tre Protocolli, che riguardano specifiche aree e forme di criminalità organizzata:**

- Il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini è il primo strumento giuridicamente vincolante a livello mondiale con una definizione concordata della tratta di esseri umani. Un ulteriore obiettivo del Protocollo è quello di proteggere e assistere le vittime di tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani;
- Il Protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria è il primo strumento internazionale globale, che ha sviluppato una definizione di traffico di migranti. Il Protocollo mira a prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché a promuovere la cooperazione tra gli Stati contraenti, proteggendo al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico e prevenendo le forme peggiori di sfruttamento che spesso caratterizzano il processo di contrabbando;
- Il Protocollo per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni è il primo strumento giuridicamente vincolante a livello mondiale sulle armi di piccolo calibro.

Gli Stati devono diventare parti della Convenzione prima di poter diventare parti di uno qualsiasi dei Protocolli.

**Il monitoraggio della Convenzione di Palermo.** L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) è custode della Convenzione di Palermo e dei suoi Protocolli. Offre un aiuto pratico agli Stati nella stesura delle leggi, nella creazione di strategie nazionali anti-tratta e nell'assistenza con risorse per la loro attuazione.

## **6.3. Prostituzione minorile, pornografia infantile e abusi sessuali**

### **Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (OPSC)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrato in vigore il 18 gennaio 2002 e ratificato dall'Italia nel 2002

<https://www.unicef.it/doc/626/protocollo-opzionale-sulla-vendita-di-bambini-la-prostituzione-dei-bambini-e-la-pornografia-rappresentante-bambini.htm>

L'OPSC è un Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo e richiede alle parti di vietare la vendita di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili.

**L'OPSC vieta la vendita di bambini e la prostituzione e la pornografia infantili, così definite:**

- per vendita di bambini si intende qualsiasi atto o transazioni che comporta il trasferimento di un bambino, di qualsiasi persona o gruppo di persone ad altra persona o ad altro gruppo dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- per prostituzione di bambini si intende il fatto di utilizzare un bambino a fini di attività sessuali dietro compenso o qualsiasi altro vantaggio;
- per pornografia rappresentante bambini si intende qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali (articolo 2).

**Il monitoraggio dell'OPSC.** L'attuazione dell'OPSC è monitorata dal Comitato per i diritti del fanciullo. Gli Stati contraenti dell'OPSC devono riferire periodicamente al Comitato in merito alla sua attuazione.

**Convenzione sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali (CSESC)**

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° luglio 2010 e ratificata dall'Italia nel 2013

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-sulla-protezione-dei-minori-contro-lo-sfruttamento-e-labuso-sessuale-2007/201](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulla-protezione-dei-minori-contro-lo-sfruttamento-e-labuso-sessuale-2007/201)

La CSESC è un trattato multilaterale con il quale gli Stati accettano di criminalizzare alcune forme di abuso sessuale contro i bambini. La CSESC è il primo strumento per stabilire le varie forme di abuso sessuale sui bambini come reati penali, compresi gli abusi commessi in casa o in famiglia, con l'uso della forza, della coercizione o delle minacce.



La CSESC definisce come “abuso sessuale”: 1) compiere atti sessuali con un minore che, in base alle disposizioni pertinenti dell’ordinamento nazionale, non ha raggiunto l’età minima per compiere tali atti; 2) compiere atti sessuali con un minore ricorrendo a coercizione, forza o minaccia, oppure abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche all’interno della famiglia; o abusando di una particolare condizione di vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità psichica o fisica o di una situazione di dipendenza (articolo 18).

### **I principali obblighi degli Stati contraenti della CSESC sono i seguenti:**

- adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevenire ogni forma di sfruttamento sessuale e abuso sessuale dei minori e per proteggere i bambini (articoli 4 – 9);
- adottare le misure necessarie per garantire il coordinamento su scala nazionale o locale tra le diverse agenzie che si occupano della protezione, della prevenzione o della lotta contro lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale dei minori (articolo 10);
- istituire programmi sociali efficaci e porre in opera strutture multidisciplinari per fornire il necessario sostegno alle vittime, ai loro parenti prossimi e ad ogni altra persona che si prende cura di loro (articoli 11 – 14);
- promuovere programmi o misure efficaci di intervento per le persone sottoposte ad un procedimento penale o condannate per uno dei reati di natura sessuale nei confronti di minorenni (articoli 15 – 17);
- adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per assicurare che le condotte di natura sessuale contro minori, stabiliti dalla CSESC, siano considerate reato (articoli 18 – 23);
- adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere che indagini e un procedimento giudiziario penale siano avviate nel migliore interesse del bambino e nel rispetto dei suoi diritti (articoli 30 - 36).

**Il monitoraggio della CSESC.** Il Comitato delle Parti controlla l’attuazione della CSESC. Il Comitato favorisce la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra gli Stati per migliorare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale dei minori. Il Comitato esprime inoltre pareri su qualunque

questione riguardante l'applicazione della Convenzione e favorisce lo scambio di informazioni su significativi sviluppi giuridici, politici o tecnologici. Nello svolgere le funzioni attribuitegli, il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

## 6.4. Tortura

### **Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 26 giugno 1987 e ratificata dall'Italia nel 1989

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-contro-la-tortura-ed-altre-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-1984/32](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-contro-la-tortura-ed-altre-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-1984/32)

L'UNTAC è comunemente nota come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. Si tratta di un trattato internazionale sui diritti umani, sotto la revisione delle Nazioni Unite, che mira a prevenire la tortura e altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti in tutto il mondo.

**L'UNTAC definisce come "tortura"** qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate (articolo 1).

## **Gli Stati contraenti dell'UNTAC si impegnano ad adottare misure efficaci per prevenire qualsiasi atto di tortura in qualsiasi territorio sotto la loro giurisdizione, tra cui:**

- vigilare affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali reati ai sensi del proprio diritto penale (articolo 4);
- determinare la propria competenza al fine di giudicare in merito ad atti di tortura commessi contro o dai propri cittadini (articolo 5);
- includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione (articolo 8);
- indagare su qualsiasi accusa di tortura (articoli 12 e 13);
- garantire che le vittime di tortura, o i loro aventi causa in caso di morte delle vittime a seguito della della tortura, abbiano il diritto al risarcimento (articolo 14);
- vietare l'utilizzo di qualsiasi elemento di prova ottenuta con la tortura in un procedimento giudiziario (articolo 15);
- vietare l'espulsione, l'estradizione o il respingimento di persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che saranno torturate (articolo 3);
- formare sull'interdizione della tortura il personale civile o militare incaricato del rispetto della legge, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera (articolo 10);
- esercitare una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura (articolo 11);
- proibire in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione tutti gli atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ed investigare ogni accusa in tal senso (articolo 16).

**Il monitoraggio dell'UNTAC.** L'UNTAC è monitorata dal Comitato contro la tortura - un organismo di esperti in diritti umani. Tutti gli Stati contraenti sono tenuti a presentare regolarmente al Comitato relazioni sulle modalità di attuazione dei diritti. Dal momento della ratifica dell'UNTAC, gli Stati devono presentare una relazione entro un anno, dopo di che sono obbligati a presentare una relazione ogni quattro anni. Il Comitato esamina ogni relazione e rivolge le sue preoccupazioni e raccomandazioni allo Stato

parte sotto forma di “osservazioni conclusive”. In determinate circostanze, il Comitato può prendere in considerazione denunce o comunicazioni da parte di individui che sostengono che i loro diritti ai sensi dell’UNTAC sono stati violati ed è autorizzato a indagare sulle accuse di tortura sistematica.

### **Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrato in vigore il 22 giugno 2006 e ratificato dall’Italia nel 2012

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Protocollo-opzionale-alla-Convenzione-contro-la-tortura-ed-altre-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-2003/78](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-opzionale-alla-Convenzione-contro-la-tortura-ed-altre-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-2003/78)

L’OPCAT è un trattato che integra l’UNTAC. L’obiettivo dell’OPTAC è quello di istituire un sistema di visite regolari effettuate da organismi internazionali e nazionali indipendenti nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (i cosiddetti luoghi di detenzione).

**L’OPTAC definisce come “privazione della libertà”** ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo (articolo 4).

**Il monitoraggio dell’OPTAC.** Le funzioni definite nell’OPTAC sono svolte da un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (il Sottocomitato sulla prevenzione) istituito in seno al Comitato contro la tortura. Il Sottocomitato sulla prevenzione visita i luoghi di detenzione e formula raccomandazioni agli Stati Parti in merito alla protezione delle persone private della libertà nei confronti della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

## Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (ECPT)

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° febbraio 1989 e ratificata dall'Italia nel 1988

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-europea-per-la-prevenzione-della-tortura-e-delle-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-1987/99](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-europea-per-la-prevenzione-della-tortura-e-delle-pene-o-trattamenti-crudeli-inumani-o-degradanti-1987/99)

Dopo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'ECPT è ampiamente considerata uno dei più importanti trattati del Consiglio d'Europa. È stata ratificata da tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa e la ratifica dell'ECPT è stata una condizione preliminare per tutti gli Stati che hanno aderito al Consiglio d'Europa negli ultimi anni.

**L'ECPT afferma** che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà potrebbe essere rafforzata da un sistema non giudiziario di natura preventiva, basato su sopralluoghi da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

**Il monitoraggio dell'ECPT.** Le funzioni definite dall'ECPT sono svolte dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Il Comitato esamina, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento delle persone private di libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti.

## 6.5. Lavoro minorile

### Convenzione relativa alla proibizione e immediata azione per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (WFCLC)

Organizzazione Internazionale del Lavoro

Entrata in vigore il 19 Novembre 2000 e ratificata dall'Italia nel 2000

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-relativa-alla-proibizione-e-immediata-azione-per-leliminazione-delle-peggiori-forme-di-lavoro-minorile-2000/31](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-relativa-alla-proibizione-e-immediata-azione-per-leliminazione-delle-peggiori-forme-di-lavoro-minorile-2000/31)

La WFCLC è stata adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). È una delle otto convenzioni fondamentali dell'ILO.

**Ogni Stato parte che ratifica la WFCLC è obbligato ad adottare misure immediate ed efficaci per garantire con urgenza il divieto e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. La WFCLC stabilisce che le forme peggiori di lavoro minorile sono:**

- la schiavitù e il lavoro forzato, compresi la tratta di minori e il reclutamento forzato nei conflitti armati;
- prostituzione minorile e pornografia;
- produzione e traffico di stupefacenti;
- lavori che rischiano di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità dei minori (articolo 3).

**Il monitoraggio della WFCLC.** Ogni Stato membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per sorvegliare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della WFCLC.

## 6.6. Violenza domestica

### **Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)**

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° agosto 2014 e ratificata dall'Italia nel 2013

[http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza/210](http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza/210)

La Convenzione di Istanbul è il primo strumento giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico e un approccio globale per combattere la violenza contro le donne ed è incentrato sulla prevenzione della violenza domestica, sulla protezione delle vittime e sul perseguimento degli imputati.

**La Convenzione di Istanbul definisce come “violenza nei confronti delle donne”** una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (articolo 3).

**La Convenzione di Istanbul definisce come “violenza domestica”** tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (articolo 3).

#### **I principali obblighi degli Stati parti della Convenzione di Istanbul sono:**

- adottare le misure necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata (articolo 4);
- esercitare la debita diligenza nel prevenire la violenza, nel proteggere le vittime e nel perseguire i responsabili (articolo 5);
- criminalizzare la violenza psicologica, violenza sessuale compreso lo stupro, che include espressamente tutti gli atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata (articoli 33 – 39).

#### **Gli Stati Parti adottano le misure destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:**

- garantendo che le vittime siano protette dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
- garantendo che le vittime siano informate quando l’autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- informando le vittime dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione;
- offrendo alle vittime la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario;

- fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
- garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
- assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
- fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
- consentendo alle vittime di testimoniare in aula senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili;
- garantendo ai minori vittime e testimoni di violenza contro le donne e di violenza domestica, se necessario, di usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.

**Il monitoraggio della Convenzione di Istanbul.** La Convenzione di Istanbul incarica un organo di esperti indipendenti, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), di vigilare sull'attuazione della Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati contraenti e, ove opportuno, GREVIO può adottare raccomandazioni generali sull'attuazione della Convenzione di Istanbul.

## 7. DISCRIMINAZIONE

### 7.1. Discriminazioni contro le minoranze nazionali

#### Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (FCNM)

Consiglio d'Europa  
Entrata in vigore il 1° febbraio 1998 e ratificata dall'Italia nel 1997

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-quadro-per-la-protezione-delle-minoranze-nazionali-1995/103](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-quadro-per-la-protezione-delle-minoranze-nazionali-1995/103)

La FCNM è uno dei trattati più completi per la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali.



## **Gli Stati Parti si impegnano a garantire ad ogni persona, inclusi i minorenni, appartenente ad una minoranza nazionale i seguenti diritti:**

- il diritto di scegliere liberamente se essere trattata o non trattata in quanto minoranza nazionale (articolo 3);
- il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge (articolo 4);
- il diritto di conservare e di sviluppare la propria cultura e di preservare gli elementi essenziali della propria identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale (articolo 5);
- i diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 7);
- il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni (articolo 8);
- il diritto alla libertà di espressione incluse la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni o idee nella propria lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di una pubblica autorità e senza badare a frontiere (articolo 9);
- il diritto di utilizzare liberamente e senza impedimenti la propria lingua minoritaria in privato ed in pubblico, oralmente e per iscritto e il diritto all'apprendimento della propria lingua minoritaria (articoli 10, 14);
- l'eguaglianza di opportunità per quanto attiene all'accesso all'istruzione a tutti i livelli. (articolo 12);
- il diritto di creare e di gestire i propri istituti privati d'insegnamento e di formazione (articolo 13);
- il diritto di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati (articolo 17).

**Il monitoraggio della FCNM.** Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa controlla l'attuazione della FCNM. Gli Stati contraenti trasmettono periodicamente al Segretario generale del Consiglio d'Europa informazioni complete sui provvedimenti legislativi e di altro tipo che adottano per dare effetto ai principi enunciati nella FCNM.

## 7.2. Discriminazione razziale

### **Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 4 gennaio 1969 e ratificata dall'Italia nel 1976

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23)

L'ICERD impegna i suoi Stati contraenti ad eliminare la discriminazione razziale e a promuovere la comprensione tra tutte le razze. L'ICERD richiede ai suoi Stati contraenti di vietare i discorsi di odio e criminalizzare l'appartenenza a organizzazioni razziste. L'ICERD include anche un meccanismo di reclami individuali, che lo rende effettivamente applicabile in tutti gli Stati parti.

**L'ICERD definisce come “discriminazione razziale”** ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica (articolo 1).

**Gli Stati contraenti dell'ICERD si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti (articolo 5):**

- il diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la giustizia;
- il diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;

- diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi come candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere, a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;
- il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno dello Stato;
- il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;
- il diritto alla nazionalità;
- il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;
- il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;
- il diritto all'eredità;
- il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- il diritto alla libertà di opinione e di espressione;
- il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;
- i diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
- i diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;
- il diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;
- il diritto all'alloggio;
- il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali;
- il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
- il diritto di partecipare in condizioni di parità ad attività culturali;
- il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti, i caffè, gli spettacoli ed i parchi.

**Il monitoraggio dell'ICERD.** L'ICERD istituisce un meccanismo di risoluzione delle controversie tra gli Stati contraenti. Una parte che ritiene che un'altra parte non stia attuando l'ICERD può presentare un reclamo al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale. Il Comitato trasmetterà il reclamo e, se non viene risolto tra i due Stati contraenti, può istituire una Commissione conciliativa ad hoc per indagare e formulare raccomandazioni in materia.

L'ICERD istituisce inoltre un meccanismo di reclamo individuale. Gli Stati contraenti possono in qualsiasi momento riconoscere la competenza del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale ad esaminare le denunce di singoli individui o gruppi che asseriscono che i loro diritti derivanti dall'ICERD sono stati violati. Tali Stati parti possono istituire organismi locali per esaminare i reclami prima che siano trasmessi. I denunciati devono aver esaurito tutti i mezzi di ricorso nazionali e non sono ammessi reclami anonimi e reclami che si riferiscono ad eventi verificatisi prima che il paese interessato abbia aderito all'ICERD. Il Comitato può chiedere informazioni e formulare raccomandazioni ad uno Stato parte.

### 7.3. Discriminazione di genere

#### **Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia nel 1985

[http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-sulleeliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25](http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-sulleeliminazione-di-tutte-le-forme-di-discriminazione-nei-confronti-delle-donne-1979/25)

La CEDAW è descritta come una legge internazionale sui diritti delle donne. Si tratta di uno strumento giuridico internazionale che richiede ai Paesi di eliminare la discriminazione contro le donne in tutti i settori e promuove la parità di diritti delle donne.

**La CEDAW definisce come “discriminazione nei confronti della donna”** ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna (articolo 1).

## **Gli Stati parti della CEDAW garantiscono alle donne pari diritti degli uomini nei seguenti settori:**

- nella vita politica e pubblica del paese (il diritto di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici, il diritto di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato, il diritto di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative, il diritto di rappresentare i loro governi a livello internazionale (articoli 7, 8);
- in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito; diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli (articolo 9);
- nel settore dell'istruzione (accesso alle medesime condizioni di orientamento professionale, agli stessi programmi e agli stessi esami; le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio; le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica; ecc.) (articolo 10);
- nel settore dell'impiego (il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell'impiego; il diritto alla parità di remunerazione; il diritto alla sicurezza e alla previdenza sociale; il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro; una protezione speciale alle donne incinte e durante il congedo di maternità, ecc. (articolo 11);
- nel settore della salute (accesso ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare) (articolo 12);
- negli altri campi della vita economica e sociale (il diritto agli assegni familiari; il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario; il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale) (articolo 13);
- nelle aree rurali (il diritto di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello; il diritto di poter accedere a servizi appropriati nel campo della sanità; il diritto di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale; di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione; di organizzare gruppi di mutuo soccorso; di partecipare ad ogni attività comunitaria; d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli; di beneficiare di condizioni di vita decenti ecc.) (articolo 14);
- in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari (lo stesso diritto di contrarre matrimonio; lo stesso diritto di scegliere

liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso; gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell'ambito del matrimonio e del suo scioglimento; gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori; gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite; gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di diritti personali ecc.) (articolo 16).

**Il monitoraggio della CEDAW.** L'attuazione della CEDAW è monitorata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna, composto da rappresentanti degli Stati contraenti ed esperti di alta autorità morale. Gli esperti sono eletti dagli Stati contraenti tra i loro cittadini. Gli Stati parte riferiscono al Comitato sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative e di altro tipo che hanno adottato per dare attuazione alle disposizioni della CEDAW - entro un anno dall'entrata in vigore per lo Stato interessato; successivamente, almeno ogni quattro anni e in seguito, ogniqualvolta il Comitato lo richieda.

## 7.4. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità

### **Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata nel 2009

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-internazionale-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-2006/183](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-2006/183)

La CRPD è un trattato internazionale sui diritti umani volto a proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità. La CRPD è stata il principale catalizzatore del movimento globale, dal considerare le persone con disabilità come oggetti di carità, cure mediche e protezione sociale, fino a considerarle come membri a pieno titolo ed eguali della società, con diritti umani. È anche l'unico strumento delle Nazioni Unite sui diritti umani con un'esplicita dimensione di sviluppo sostenibile.

**La CRPD definisce come “persone con disabilità”** coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri (articolo 1).

**La CRPD definisce come “discriminazione sulla base della disabilità”** qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole (articolo 2).

**Gli Stati firmatari della CRPD sono tenuti a promuovere, proteggere e garantire il pieno godimento dei diritti umani da parte delle persone con disabilità e garantire che esse godano della piena uguaglianza ai sensi di legge. I diritti specifici delle persone con disabilità comprendono:**

- il diritto ad una vita autonoma e all'inclusione nella comunità (articolo 19);
- il diritto alla mobilità personale (articolo 20);
- il diritto di accesso all'informazione anche attraverso la tecnologia (articolo 21);
- il diritto all'abilitazione e alla riabilitazione (articolo 26);
- il diritto di partecipare alla vita politica e pubblica (articolo 29);
- il diritto alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport (articolo 30).

**La CRPD stabilisce garanzie specifiche per i minori con disabilità. Gli Stati Parti:**

- prendono ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini (articolo 7);
- in tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione (articolo 7);

- garantiscono che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, le loro opinioni essendo prese nella dovuta considerazione in rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età allo scopo di realizzare tale diritto (articolo 7);
- devono assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie (articolo 23);
- devono assicurare che un bambino non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, se non quando le autorità competenti, sotto riserva di un controllo giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori (articolo 23);
- qualora la famiglia di appartenenza non sia in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, non trascurare alcuno sforzo per fornire cure alternative all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un ambiente familiare (articolo 23).

**Il monitoraggio della CRPD.** Il Comitato sui diritti delle persone con disabilità è un organismo di esperti indipendenti in materia di diritti umani incaricato di monitorare l'attuazione della CRPD.

## 8. PROTEZIONE DEI DATI

### **Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (APPD)**

Consiglio d'Europa  
Entrata in vigore il 1° ottobre 1985 e ratificata dall'Italia nel 1997

<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680078c45>



L'APPD è il primo strumento internazionale vincolante che protegge l'individuo contro gli abusi che possono accompagnare la raccolta e il trattamento dei dati personali e che cerca di regolare allo stesso tempo il flusso transfrontaliero di dati personali.

L'APPD definisce come “dati a carattere personale” ogni informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile (“persona interessata”) (articolo 2).

**Gli Stati parti dell'APPD adottano le misure necessarie nel proprio diritto interno per dare attuazione ai principi fondamentali per la protezione dei dati.**

**I dati a carattere personale oggetto di elaborazione automatica devono essere:**

- ottenuti ed elaborati lealmente e legalmente;
- registrati per fini determinati e legittimi e non devono essere utilizzati in modo incompatibile con tali fini;
- adeguati, pertinenti e non eccessivi in rapporto ai fini per i quali sono registrati;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- conservati sotto una forma che permetta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono registrati (articolo 5);
- i dati a carattere personale che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre convinzioni, nonché i dati a carattere personale relativi alla salute o alla vita sessuale, non possono essere elaborati automaticamente a meno che il diritto interno preveda delle garanzie appropriate. Lo stesso vale per i dati a carattere personale relativi a condanne penali (articolo 6).

**L'APPD fornisce garanzie supplementari per la persona interessata. Ogni persona deve avere la possibilità di:**

- conoscere l'esistenza di una collezione automatizzata di dati a carattere personale, i suoi fini principali, nonché l'identità e la residenza abituale o la sede principale del responsabile della collezione;
- ottenere a ragionevoli intervalli e senza eccessivo ritardo o spesa la conferma dell'esistenza o meno, nella collezione automatizzata, di dati a carattere personale che la riguardano e la comunicazione di tali dati in forma intellegibile;
- ottenere, all'occorrenza, la rettifica di tali dati o la loro cancellazione

qualora essi siano stati elaborati in violazione delle disposizioni di diritto interno che danno attuazione ai principi fondamentali enunciati negli articoli 5 e 6 della presente Convenzione;

→ disporre di un ricorso se non viene dato seguito ad una domanda di conferma o, a seconda dei casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione ai sensi delle lettere b e c del presente articolo (articolo 8).

**Il monitoraggio dell'APPD.** Gli Stati Parti convengono di prestarsi reciprocamente assistenza al fine di attuare l'APPD. A tal fine ciascuna Parte designa una o più autorità, il nome e l'indirizzo di ciascuna delle quali comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

L'attuazione dell'APPD è monitorata da un Comitato consultivo. Ogni Parte nomina un rappresentante in seno al Comitato e un rappresentante supplente. Il Comitato consultivo può avanzare proposte per facilitare o migliorare l'applicazione dell'APPD, può avanzare proposte di modifica della stessa e può, su richiesta di una Parte, esprimere un parere su qualsiasi questione relativa alla sua applicazione.

## 9. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

### Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (ECECR)

Consiglio d'Europa

Entrata in vigore il 1° luglio 2000 e ratificata dall'Italia nel 2003

[http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-europea-sullesercizio-dei-diritti-dei-minori-1996/104](http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-europea-sullesercizio-dei-diritti-dei-minori-1996/104)

L'ECECR mira a promuovere i diritti dei minori, a concedere loro diritti procedurali, in particolare nei procedimenti familiari, e ad agevolare l'esercizio di tali diritti garantendo che i minori siano informati e possano partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria.

**L'ECECR si applica a minorenni che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età.**

L'ECECR definisce come "autorità giudiziaria" un tribunale o un'autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti (articolo 2).

**Ai fini dell'ECECR, i procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori. I diritti dei minori sono:**

- il diritto di essere informati e di esprimere il proprio punto di vista nei procedimenti che li riguardano (articolo 3);
- il diritto di nominare il proprio rappresentante (articolo 9);
- il diritto di essere assistiti da una persona appropriata di loro scelta per aiutarli ad esprimere le loro opinioni (articolo 5);
- il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato (articolo 5);
- il diritto di essere informati delle possibili conseguenze di tali opinioni e delle conseguenze di qualsiasi decisione (articolo 10).

**Il monitoraggio dell'ECECR.** È istituito un Comitato permanente ai fini dell'ECECR. Ciascuna Parte è rappresentata nel Comitato permanente da uno o più delegati. Il Comitato permanente: 1) esamina ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; 2) propone emendamenti all'ECECR e le esamina; 3) fornisce consulenza e assistenza agli organi nazionali e promuove la cooperazione internazionale tra di loro.

### **Primo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione (OPICCRC)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrato in vigore il 14 aprile 2014 e ratificato dall'Italia nel 2015

[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Protocollo-facoltativo-alla-Convenzione-sui-diritti-del-bambino-sulle-procedure-di-comunicazione-2011/214](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-facoltativo-alla-Convenzione-sui-diritti-del-bambino-sulle-procedure-di-comunicazione-2011/214)

L'OPICCRC riconosce che i bambini hanno il diritto di appellarsi a un meccanismo internazionale ad essi specifico, quando i meccanismi nazionali non riescono ad affrontare efficacemente le violazioni.

**L'OPICCRC stabilisce il diritto dei bambini** di denunciare direttamente al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite le presunte violazioni dei loro diritti. Il Comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del minore in conformità con la sua età e maturità.

**Il monitoraggio dell'OPICCRC.** Gli Stati parti dell'OPICCRC riconoscono la competenza del Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite.

### **Protocollo Opzionale relativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici (FOP)**

Assemblea Generale delle Nazioni Unite  
Entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratificato dall'Italia nel 1978

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Protocollo-Opzionale-relativo-al-Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/16](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Protocollo-Opzionale-relativo-al-Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/16)

Il FOP è un trattato internazionale che istituisce un meccanismo di reclamo individuale per l'ICCPR.

**Gli Stati Parti convengono di riconoscere la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite ad esaminare i ricorsi di persone che rivendicano i loro diritti ai sensi dell'ICCPR.** I ricorrenti devono aver esaurito tutte le vie di ricorso a livello nazionale e non sono consentiti ricorso anonimi. Il Comitato deve portare i ricorsi all'attenzione della Parte interessata, che deve rispondere entro sei mesi. Dopo l'esame, il Comitato deve trasmettere le sue conclusioni alla parte interessata e al ricorrente.

**Il monitoraggio del FOP.** Il FOP è monitorato dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (v. sopra: "Il monitoraggio dell'ICCPR").

## Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (OPCRPD)

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Entrato in vigore il 3 maggio 2008 e ratificato dall'Italia nel 2009

[http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti\\_internazionali/Protocollo-opzionale-alla-Convenzione-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-2006/184](http://unipd-centrodirittiumani.it/en/strumenti_internazionali/Protocollo-opzionale-alla-Convenzione-sui-diritti-delle-persone-con-disabilita-2006/184)

L'OPCRPD è un accordo collaterale alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD). L'OPCRPD istituisce un meccanismo di reclamo individuale per la CRPD.

**Gli Stati Parte dell'OPCRPD accettano** di riconoscere la competenza del Comitato per i diritti delle persone con disabilità a esaminare i reclami di singoli individui o gruppi che rivendicano che i loro diritti ai sensi della Convenzione sono stati violati. Il Comitato può chiedere informazioni e formulare raccomandazioni a una Parte. Gli Stati Parti possono consentire al Comitato di indagare, riferire e formulare raccomandazioni su "violazioni gravi o sistematiche" della CRPD. Gli Stati Parti possono rinunciare a tale obbligo al momento della firma o della ratifica.

**Il monitoraggio dell'OPCRPD.** Il Comitato per i diritti delle persone con disabilità è un organismo di esperti in materia di diritti umani incaricato di attuare l'OPCRPD.

## Parte II



Diritto dell'Unione europea

## 1. DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI MINORENNI

### 1.1. Diritti fondamentali dell'uomo e dei minorenni

#### Trattato sull'Unione europea (TUE)

Capi di Stato delle Comunità europee  
Firmato il 13 Dicembre 2007

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=IT>

Il TUE è uno dei principali trattati dell'UE. Il TUE costituisce la base del diritto dell'UE, definendo i principi generali dello scopo dell'UE, la governance delle sue istituzioni centrali e le norme in materia di politica estera e di sicurezza.

**Il TUE stabilisce un principio generale secondo cui i diritti dei minori devono essere rispettati.** Infatti, al suo articolo 3, paragrafo 5, esso dispone che "l'UE contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite."

#### Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (La Carta)

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la  
Commissione europea  
In vigore dal 1° dicembre 2009

[https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_it.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf)

**Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze (articolo 51).**

La Carta costituisce il diritto primario dell'UE. Essa sancisce nel diritto dell'UE i diritti e le libertà fondamentali - politici, sociali ed economici - per i cittadini e i residenti dell'UE.

### **La Carta prevede i diritti dei minorenni tra cui:**

- proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4);
- diritto alla non discriminazione. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (articolo 21);
- il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere (articolo 24);
- il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità (articolo 24);
- il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse (articolo 24);
- in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private; l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente (articolo 24);
- divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo



fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione (articolo 32);

→ diritto alla protezione della vita familiare. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (articolo 33).

## 1.2. Affidamento

**Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (Regolamento di rifusione Bruxelles II bis)**

Consiglio dell'Unione europea

Adottato il 25 giugno 2019

In vigore dal 1° agosto 2022

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1111&from=EN>

**Il Regolamento di rifusione Bruxelles II bis si applicherà a tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.**

Il Consiglio ha adottato miglioramenti al Regolamento Bruxelles II bis che tutela i minorenni nel contesto delle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori. Le nuove norme (Regolamento di rifusione Bruxelles II bis) rendono i procedimenti giudiziari più chiari, più rapidi e più efficienti. Tutti gli Stati membri (tranne la Danimarca) partecipano all'adozione e all'applicazione di questo strumento riveduto.

**Il Regolamento di rifusione Bruxelles II bis** si applica solo ai casi transfrontalieri all'interno dell'UE. Esso stabilisce quale sia il giudice nazionale competente a trattare le questioni matrimoniali, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori nelle controversie che coinvolgono più di un paese. Esso garantisce che le decisioni emesse in uno Stato membro dell'UE siano riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro.

**Il Regolamento di rifusione Bruxelles II bis** si applica alle materie civili relative al divorzio, alla separazione personale e all'annullamento del matrimonio; all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, quali:

- il diritto di affidamento e il diritto di visita;
- la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;
- la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;
- il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto;
- i provvedimenti di protezione del minore legati all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore.

**Il Regolamento di rifusione Bruxelles II bis** non si applica a:

- all'accertamento o all'impugnazione della filiazione;
- alle decisioni relative all'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell'adozione;
- ai nomi e ai cognomi del minore;
- all'emancipazione;
- alle obbligazioni alimentari;
- ai trust e alle successioni;
- ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

**Tra le principali modifiche del Regolamento di rifusione di Bruxelles II bis figurano le seguenti:**

- nuove disposizioni sull'ascolto del minore;
- l'abolizione dell'exequatur per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale;
- norme riviste sui casi di sottrazione di minori all'interno dell'UE;
- disposizioni più chiare sul collocamento di un minore in un altro Stato membro;
- norme armonizzate per la procedura di esecuzione.

**Il Regolamento di rifusione Bruxelles II bis prevede la tutela dei diritti del minore durante tutti i procedimenti:**

- la tutela dell'interesse superiore del minore. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del

fanciullo come recepiti nell'ordinamento e nelle procedure nazionali (considerando 19 del Preambolo);

→ la tutela del diritto del minore ad esprimere la propria opinione (considerando 39 e 71 del Preambolo);

→ la tutela del diritto del minore di preservare la propria identità e il diritto di mantenere contatti con i genitori o, se del caso, con altri familiari, alla luce degli articoli 8, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (considerando 84 del Preambolo).

**Regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000 (Regolamento Bruxelles II bis)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottato il 27 novembre 2003

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32003R2201>

**Il Regolamento Bruxelles II bis si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca.**

Il Regolamento Bruxelles II bis è uno strumento giuridico unico per aiutare le coppie internazionali a risolvere le controversie, che coinvolgono più di un paese, sul divorzio e sull'affidamento dei figli.

**Il Regolamento Bruxelles II bis si applica** alle cause di diritto civile che coinvolgono più di un paese e che riguardano il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l'annullamento del matrimonio e qualsiasi aspetto della responsabilità genitoriale (come l'affidamento e il diritto di visita). Tale Regolamento non tratta le questioni di diritto sostanziale.

**Il Regolamento Bruxelles II bis contiene:**

→ norme che determinano l'autorità giurisdizionale competente in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale nelle controversie che coinvolgono più di un paese;

- norme che facilitano il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse in un paese dell'UE in un altro paese dell'UE;
- una procedura per risolvere i casi in cui un genitore sottrae un minore da uno Stato membro dell'UE e lo porta in un altro Stato membro.

### **Il Regolamento Bruxelles II bis prevede i diritti del minore, tra cui (articolo 11):**

- il diritto del minore di essere ascoltato in un procedimento giudiziario;
- il diritto del minore a mantenere i contatti con entrambi i genitori, anche se sono separati o vivono in paesi diversi dell'UE.

## **2. DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO, DEI RIFUGIATI, DEGLI APOLIDI E DEI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO**

### **2.1. Diritti fondamentali dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli apolidi**

**Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (Direttiva Qualifiche)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 13 dicembre 2011

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN>

**La Direttiva Qualifiche si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.**

La Direttiva Qualifiche stabilisce norme comuni ai sensi delle quali riconoscere la protezione internazionale. Essa mira a: 1) definire criteri comuni per identificare i cittadini stranieri o gli apolidi che hanno effettivamente bisogno

di protezione internazionale nella UE, in qualità di rifugiati o di beneficiari di protezione sussidiaria; 2) assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri dell'UE.

### **La Direttiva Qualifiche prevede una serie di diritti:**

- il diritto di non essere respinti;
- il diritto a un permesso di soggiorno e a documenti di viaggio;
- il diritto di lavorare;
- l'accesso all'istruzione, alla sicurezza e all'assistenza sociale e all'assistenza sanitaria;
- l'accesso a un'abitazione;
- l'accesso a misure di integrazione.

### **La Direttiva Qualifiche prevede determinate garanzie per i minori non accompagnati. Gli Stati membri devono adottare le misure atte (articolo 31):**

- ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, inclusa quella basata sulla legislazione o su un provvedimento giudiziario;
- a garantire che i minori non accompagnati siano alloggiati presso familiari adulti, o presso una famiglia affidataria, o in centri specializzati nell'ospitare i minori o secondo altre modalità che offrano un alloggio idoneo per i minori;
- ad assicurare che si tenga conto del parere del minore conformemente all'età e al grado di maturità dello stesso;
- ad assicurare che i fratelli siano alloggiati insieme, tenendo conto dell'interesse superiore del minore in questione e, in particolare, della sua età e del grado di maturità;
- a rintracciare i familiari del minore non accompagnato quanto prima a seguito del riconoscimento della protezione internazionale;
- a garantire che le persone che si occupano di minori non accompagnati abbiano ricevuto e continuino a ricevere una specifica formazione in merito alle particolari esigenze degli stessi.

## **Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (Direttiva Procedure)**

Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 26 giugno 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=en>

**La Direttiva Procedure si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.**

La Direttiva Procedure stabilisce procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria.

**Ai sensi della Direttiva Procedure gli Stati membri dell'UE devono assicurare che i richiedenti asilo:**

- abbiano il diritto a che le loro domande siano esaminate e le relative decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;
- siano informati, in una lingua a loro comprensibile, del processo seguito, dei loro diritti e delle decisioni prese;
- siano assistiti da un interprete che li aiuti a esporre le loro argomentazioni, se necessario;
- abbiano il diritto di consultare un avvocato, a proprie spese;
- abbiano diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un'autorità giudiziaria e godano di assistenza legale gratuita;
- abbiano il diritto a non essere trattenuti per il solo motivo che si tratta di richiedenti asilo.

**La Direttiva Procedure stabilisce garanzie specifiche per minori non accompagnati. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte a garantire che (articolo 25):**

- un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva;

- il rappresentante svolga i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e abbia la competenza necessaria a tal fine;
- al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale;
- i minori non accompagnati e i loro rappresentanti ricevano gratuitamente le informazioni giuridiche e procedurali;
- le visite mediche per accertare l'età del minore siano effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona, con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano, nella misura del possibile, un esito affidabile;
- il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica;
- i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita medica atta ad accertare l'età dei minori interessati;
- la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto;
- l'interesse superiore del minore costituisca un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, della presente direttiva.

**Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Regolamento Dublino III)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottato il 26 giugno 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&from=en>

**Il Regolamento Dublino III si applica a tutti gli Stati membri.**

Il Regolamento Dublino III stabilisce il paese dell'UE competente per l'esame di una domanda d'asilo. Esso offre ai richiedenti asilo una protezione migliore fino a quando non sarà stabilito il loro status. Esso crea inoltre un nuovo sistema per individuare tempestivamente i problemi afferenti ai sistemi nazionali di asilo o di accoglienza e affrontarne le cause profonde prima che si trasformino in vere e proprie crisi.

**Il Regolamento Dublino III stabilisce garanzie specifiche per i minori non accompagnati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie (articolo 6):**

- per garantire che l'interesse superiore del minore costituisca un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente Regolamento;
- per garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente Regolamento;
- per tenere debitamente conto dei seguenti fattori: 1) le possibilità di ricongiungimento familiare; 2) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; 3) considerazioni di sicurezza, in particolare quando sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; 4) le opinioni del minore, in funzione della sua età e della sua maturità;
- qualora il minore non accompagnato abbia presentato domanda di protezione internazionale, per adottare il prima possibile le misure appropriate per identificare i familiari, fratelli o parenti del minore non accompagnato nel territorio degli Stati membri, tutelando nel contempo l'interesse superiore del minore;
- a chiedere l'assistenza di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni pertinenti e a facilitare l'accesso del minore ai servizi di rintracciabilità di tali organizzazioni.

**Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (Direttiva Accoglienza)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 26 giugno 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN>



## La Direttiva Accoglienza si applica in tutti gli Stati membri.

La Direttiva Accoglienza stabilisce norme UE sulle condizioni di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo o protezione sussidiaria) in attesa che la loro domanda sia esaminata. La Direttiva mira a garantire un livello di vita dignitoso ai richiedenti asilo nell'UE e il rispetto dei loro diritti umani.

**Tale Direttiva mira ad armonizzare le condizioni di accoglienza in tutta l'UE.**

**Tali condizioni comprendono:**

- l'accesso all'alloggio, al cibo, all'abbigliamento, alle indennità finanziarie, a un tenore di vita dignitoso e all'assistenza medica e psicologica;
- lavoro entro 9 mesi;
- istruzione per i minori degli anni 18.

**La Direttiva Accoglienza stabilisce garanzie specifiche per i minori e i minori non accompagnati. Gli Stati membri adottano le misure atte a:**

- consentire ai figli minori di richiedenti e ai richiedenti minori di accedere al sistema educativo a condizioni simili a quelle dei propri cittadini, finché non sia concretamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti loro o dei loro genitori. Tale istruzione può essere impartita nei centri di accoglienza (articolo 14);
- assicurare un livello di vita adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore (articolo 23);
- garantire che i minori possano svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e le attività ricreative consone alla loro età, all'interno dei locali e dei centri di accoglienza (articolo 23);
- garantire l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata (articolo 23);
- garantire che i figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori siano alloggiati assieme ai loro genitori, i fratelli minori non coniugati o gli adulti che ne abbiano la responsabilità per legge o per la prassi dello Stato membro interessato, purché sia nell'interesse superiore dei minori in questione (articolo 23);

→ adottare quanto prima misure volte ad assicurare che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato per consentirgli di godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante (articolo 23).

**Regolamento (UE) n. 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottato il 9 marzo 2016

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0399&from=EN>

**La Bulgaria, Cipro, la Croazia e la Romania non sono ancora membri a pieno titolo dello spazio Schengen, ma devono seguire le norme relative ai controlli alle frontiere esterne.**

Il codice frontiere Schengen disciplina l'attraversamento delle frontiere esterne dell'UE e l'assenza di controlli alle frontiere interne.

**Il codice frontiere Schengen stabilisce che, in caso di soggiorno previsto sul territorio di uno Stato Schengen per più di 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni, i cittadini di paesi terzi devono:**

- essere in possesso di un documento di viaggio e di un visto validi, se necessario;
- giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e dimostrare di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti;
- non essere segnalati nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; e
- non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

**Il codice frontiere Schengen stabilisce che nello spazio senza controlli alle frontiere interne (vale a dire lo spazio Schengen ad eccezione di Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania):**

- qualsiasi persona di qualsiasi nazionalità può attraversare qualsiasi frontiera interna senza controlli alle frontiere interne;
- le autorità nazionali di polizia hanno il diritto di effettuare controlli di polizia, anche nella zona di frontiera, fatte salve norme e limitazioni specifiche;
- i paesi che fanno parte dello spazio senza controlli alle frontiere interne devono eliminare tutti gli ostacoli al flusso regolare del traffico ai valichi stradali alle frontiere interne, in particolare i limiti di velocità non basati esclusivamente su considerazioni di sicurezza stradale.

**Il codice frontiere Schengen prevede norme specifiche applicabili al controllo dei minori e dei minori non accompagnati (allegato VII, articolo 6):**

- i minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all'ingresso e all'uscita degli adulti;
- la guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o senza accompagnatore;
- in caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite;
- in caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei suoi confronti;
- gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di questi punti di contatto nazionali.

## 2.2. Diritti fondamentali dei soggiornanti di lungo periodo

**Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 25 novembre 2003

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0109&from=en>

**La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, che hanno un regime speciale per la politica di immigrazione e di asilo.**

La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo stabilisce le modalità e le condizioni per il riconoscimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi rispetto all'UE che soggiornano legalmente nell'UE da almeno 5 anni. Essa stabilisce i loro diritti e i settori in cui essi godono dello stesso trattamento dei cittadini dell'UE e precisa le condizioni che si applicano se desiderano trasferirsi in un altro paese dell'UE.

**La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo non si applica** a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come gli studenti o coloro che lavorano temporaneamente come au pair o lavoratori stagionali.

**La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo stabilisce le condizioni per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo:**

- i cittadini di paesi terzi devono aver vissuto legalmente e ininterrottamente in un paese dell'UE per 5 anni;
- le assenze inferiori a 6 mesi consecutivi e non superiori a 10 mesi per l'intero periodo sono consentite nel calcolo dei 5 anni;
- i cittadini di paesi terzi devono dimostrare di disporre di risorse economiche stabili e regolari per mantenere sé stessi e la propria famiglia e di un'assicurazione malattia;

- le autorità nazionali devono pronunciarsi sulle domande, corredate della documentazione pertinente, entro 6 mesi dal loro ricevimento;
- le autorità possono rifiutare di concedere lo status di soggiornante per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, ma non per motivi economici;
- ai richiedenti la cui domanda viene accolta viene rilasciato un permesso di soggiorno valido per almeno 5 anni e automaticamente rinnovabile.

### **La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo stabilisce i loro diritti:**

- i soggiornanti di lungo periodo godono della parità di trattamento rispetto ai cittadini del paese in cui soggiornano in settori quali l'occupazione, l'istruzione, la sicurezza sociale, la fiscalità e la libertà di associazione. In alcuni casi, i paesi dell'UE possono limitare la parità di trattamento;
- i soggiornanti di lungo periodo possono trasferirsi per vivere, lavorare o studiare in un altro paese dell'UE per più di 3 mesi, purché soddisfino determinate condizioni. Possono essere accompagnati dai loro familiari.

**La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo prevede che gli Stati membri continuino ad essere soggetti all'obbligo di consentire l'accesso dei minori al sistema scolastico a condizioni analoghe a quelle previste per i loro cittadini.**

## **2.3. Ricongiungimento familiare**

### **Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (Direttiva sul ricongiungimento familiare)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 22 settembre 2003

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0086&from=en>

**La Direttiva sul ricongiungimento familiare si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda, della Danimarca e del Regno Unito.**

La Direttiva sul ricongiungimento familiare stabilisce norme comuni in materia di diritto al ricongiungimento familiare. L'intenzione è di consentire ai familiari di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell'UE di raggiungerli nel paese dell'UE in cui risiedono.

### **La Direttiva sul ricongiungimento familiare stabilisce tali condizioni per il ricongiungimento familiare:**

- i cittadini di paesi terzi in possesso di un permesso di soggiorno valido almeno un anno in uno dei paesi dell'UE e che hanno la possibilità legale di soggiornare a lungo termine possono chiedere il ricongiungimento familiare;
- la Direttiva non si applica ai familiari di un cittadino dell'UE o ai cittadini di paesi terzi che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato, la cui domanda non ha ancora dato luogo a una decisione definitiva o che si trovano in una forma temporanea di protezione;
- sono ammissibili al ricongiungimento familiare: 1) il coniuge del soggiornante; 2) i figli minorenni della coppia (ossia i figli non sposati di età inferiore alla maggiore età legale nel paese dell'UE interessato), o di un membro della coppia, nel caso in cui egli abbia l'affidamento e i figli siano a suo carico, compresi i figli adottivi;
- i paesi dell'UE restano liberi di autorizzare, a determinate condizioni, il ricongiungimento familiare di: 1) ascendenti di primo grado in linea diretta (padre e madre dello straniero); 2) figli non sposati di età superiore alla maggiore età; 3) partner non sposati;
- la poligamia non è riconosciuta; solo un coniuge può beneficiare del diritto al ricongiungimento. Allo stesso modo, i figli dei coniugi non idonei sono esclusi dal diritto al ricongiungimento, a meno che il loro interesse superiore non lo giustifichi;
- i paesi dell'Unione europea possono esigere che il cittadino del paese terzo e il coniuge abbiano un'età minima (fino ad un massimo di 21 anni), prima di poter esercitare il diritto al ricongiungimento familiare.

### **La Direttiva sul ricongiungimento familiare stabilisce garanzie specifiche per i minori non accompagnati. Gli Stati membri (articolo 10):**

- autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (ossia gli ascendenti diretti di primo grado in linea ascendente diretta del soggiornante o del coniuge, se sono a loro carico e non godono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine);

→ possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altro familiare, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.

## 2.4. Rimpatrio e ritorno

**Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Direttiva Rimpatri)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 16 dicembre 2008

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0115&from=EN>

**La Direttiva rimpatri si applica a tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito e dei seguenti paesi non appartenenti all'area Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.**

La Direttiva Rimpatri stabilisce un insieme di norme comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio di un paese dell'UE e le relative garanzie procedurali, incoraggiando nel contempo il rimpatrio volontario degli immigrati irregolari. Essa mira a garantire che l'UE disponga di una politica di rimpatrio efficace e umana come elemento necessario di una politica migratoria ben gestita.

**La Direttiva Rimpatri mira a limitare il trattenimento dei minori non accompagnati e delle famiglie e stabilisce adeguate condizioni di trattenimento (articoli 10 e 17):**

→ prima di decidere di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, l'assistenza di organismi appropriati diversi dalle autorità preposte all'esecuzione del rimpatrio è concessa tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore;

- prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che il minore sarà rimpatriato da un membro della sua famiglia, da un tutore designato o da adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio;
- i minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile;
- le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata;
- ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all'istruzione;
- ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età;
- l'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento.

### 3. MINORI VITTIME DI VIOLENZA

#### 3.1. Bambini soldato

##### **Orientamenti dell'Unione europea sui bambini e i conflitti armati**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottati l'8 dicembre 2003

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:r10113&from=EN>

**Gli Orientamenti si applicano a tutti gli Stati membri.**

##### **Gli Orientamenti impegnano gli Stati membri dell'UE:**

- ad affrontare l'impatto a breve, medio e lungo termine dei conflitti armati sui bambini;



- a convincere i governi e le organizzazioni di tutto il mondo ad applicare il diritto umanitario e i diritti umani che proteggono i bambini dagli effetti dei conflitti armati;
- a porre fine al reclutamento di bambini nelle forze armate e all'impunità per i crimini contro i bambini.

### 3.2. Tratta

**Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (Direttiva anti-tratta)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 5 aprile 2011

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0036>

**La Direttiva anti-tratta si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva anti-tratta stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta di esseri umani. Introduce inoltre disposizioni comuni, tenendo conto della prospettiva di genere, per rafforzare la prevenzione di questo reato e la protezione delle vittime.

**La Direttiva anti-tratta stabilisce quanto segue:**

- sono punibili i seguenti atti dolosi: il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione a fini di sfruttamento;
- lo sfruttamento comprende, come minimo: 1) lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale; 2) il lavoro o i servizi forzati (compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi);
- la pena massima per questi reati dovrebbe essere di almeno 5 anni di reclusione e di almeno 10 anni nel caso di circostanze aggravanti, ad esempio

se il reato è stato commesso contro vittime particolarmente vulnerabili (come i bambini) o se è stato commesso da un'organizzazione criminale;

→ le vittime ricevono assistenza prima, durante e dopo il procedimento penale in modo da poter esercitare i diritti conferiti loro dallo status di vittima nel procedimento penale. Tale assistenza può consistere nell'accoglienza in case rifugio o nella prestazione di assistenza medica e psicologica, nonché di servizi di informazione e di interpretazione.

### **La Direttiva anti-tratta istituisce un'assistenza, un sostegno e una protezione speciali per le vittime minorenni. Gli Stati membri:**

→ provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione (articolo 13);

→ adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese a proteggere, ad assistere e sostenere le vittime minorenni della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima minore di età, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso (articolo 14);

→ forniscono l'accesso all'istruzione ai minori vittime e ai figli delle vittime (articolo 14);

→ nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso (articolo 14);

→ adottano misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri (articolo 14);

→ adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali le autorità competenti nominino un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima (articolo 15);

→ provvedono affinché i minori vittime abbiano accesso senza indugio alla consulenza legale e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di

una domanda di risarcimento, a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti (articolo 15);

→ adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali relativi a minori: 1) le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti; 2) le audizioni si svolgano in locali appositi o adattati allo scopo; 3) le audizioni siano effettuate, ove necessario, da o mediante operatori formati a tale scopo; 4) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone; 5) il numero delle audizioni sia il più limitato possibile e solo se esse siano strettamente necessarie ai fini delle indagini e del procedimento penale; 6) il minore sia accompagnato da un rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto; 7) le audizioni possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno (articolo 15);

→ adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali possa essere disposto che: 1) l'udienza si svolga a porte chiuse; 2) il minore sia ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione (articolo 15).

**La Direttiva anti-tratta stabilisce un'assistenza, un sostegno e una protezione speciali per i minori non accompagnati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie (articolo 16):**

→ affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani;

→ affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.

**Direttiva 2004/81/CE riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (Direttiva sul permesso di soggiorno per vittime di tratta)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 29 aprile 2004

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0081&from=EN>

**Tale Direttiva si applica a tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca.**

La Direttiva sul permesso di soggiorno per vittime di tratta stabilisce le condizioni per il rilascio di permessi di soggiorno di durata limitata, in funzione della durata delle procedure nazionali pertinenti, ai cittadini di paesi terzi che cooperano nella lotta contro la tratta di esseri umani o contro l'azione di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Tale Direttiva si applica a cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal fatto che siano o meno entrati nell'UE in maniera irregolare. Il permesso può essere concesso a coloro che hanno raggiunto la maggiore età nel rispettivo paese dell'UE e può essere concesso ai minori alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.

**La Direttiva sul permesso di soggiorno per vittime di tratta stabilisce le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo rinnovabile, valido per almeno 6 mesi:**

- la presenza della vittima può essere d'aiuto alle indagini;
- la vittima ha dimostrato una chiara intenzione di cooperare;
- la vittima ha interrotto ogni contatto con le persone sospettate di aver commesso i reati in questione.

**La Direttiva sul permesso di soggiorno per vittime di tratta stabilisce garanzie specifiche per i minori e i minori non accompagnati. Gli Stati membri devono (articolo 10):**

- provvedere ad adeguare il procedimento in considerazione dell'età e del grado di maturità del minorenne. In particolare, gli Stati membri possono prolungare la durata del periodo di riflessione, se ritengono che tale misura sia nell'interesse del minorenne;
- accordare al minorenne l'accesso al sistema scolastico alle medesime condizioni dei propri cittadini. Gli Stati membri possono stabilire che tale accesso sia limitato al sistema scolastico pubblico;
- se il cittadino di un paese terzo è un minorenne non accompagnato, adottare le misure necessarie per stabilirne l'identità e la nazionalità e accertare che effettivamente non sia accompagnato. Essi fanno tutto il possibile per rintracciarne al più presto la famiglia e adottano con la massima sollecitudine le misure necessarie per assicurarne la rappresentanza legale, se necessario anche nell'ambito del procedimento penale, in base al loro ordinamento giuridico.

### **3.3. Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile**

**Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (Direttiva sullo sfruttamento sessuale)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 13 dicembre 2011

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0093&from=EN>

**La Direttiva sullo sfruttamento sessuale si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva sullo sfruttamento sessuale stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento

sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce altresì disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime.

### **La Direttiva sullo sfruttamento sessuale definisce (articolo 2):**

- “minore” come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni;
- “età del consenso sessuale” come l’età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore ai sensi della normativa nazionale;
- “pornografia infantile” o “materiale pedopornografico” come: 1) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; 2) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali; 3) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure 4) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- “prostituzione minorile” come l’utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;
- “spettacolo pornografico” come l’esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione di: 1) un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure 2) organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.

### **La Direttiva sullo sfruttamento sessuale introduce norme speciali per la protezione delle vittime minorenni:**

- ampie misure di assistenza e sostegno alle vittime minorenni, in particolare per evitare che subiscano ulteriori traumi a causa del loro coinvolgimento nelle indagini e nei procedimenti penali (articolo 18);
- l’accesso all’assistenza e al sostegno non appena vi siano ragionevoli motivi per sospettare un reato (articolo 18);
- protezione speciale per i minori che denunciano abusi all’interno della famiglia (articolo 19);
- non subordinare l’assistenza e il sostegno alla cooperazione nei procedimenti penali (articolo 20);
- protezione della vita privata, dell’identità e dell’immagine della vittima (articolo 20).

### 3.4. Tortura

**Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (Direttiva Accoglienza)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 26 giugno 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN>

**La Direttiva Accoglienza si applica a tutti gli Stati membri.**

La Direttiva Accoglienza stabilisce norme UE sulle condizioni di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale (richiedenti asilo o protezione sussidiaria) in attesa che la loro domanda sia esaminata. La Direttiva mira a garantire un livello di vita dignitoso ai richiedenti asilo nell'UE e il rispetto dei loro diritti umani.

**La Direttiva Accoglienza considera esplicitamente la situazione dei richiedenti asilo vulnerabili, comprese le vittime di tortura e i minori vittime di tortura (articolo 21). Gli Stati membri garantiscono che:**

- le vittime di tortura sono identificate nell'ambito della procedura di asilo (allegato I);
- garantire l'accesso ai servizi di riabilitazione per i minori che abbiano subito qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele, disumano o degradante o che abbiano sofferto gli effetti di un conflitto armato e assicurano che siano predisposte, ove necessario, appropriate misure di assistenza psichica e una consulenza qualificata (articolo 23);
- le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza ricevano il necessario trattamento per il danno provocato da tali atti, e accedano in particolare ad assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate (articolo 25);
- le persone che si occupano delle vittime di torture, stupri o altri

gravi atti di violenza hanno ricevuto e continuano a ricevere una specifica formazione in merito alle esigenze delle stesse e sono soggette, conformemente a quanto stabilito dal diritto nazionale, all'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nello svolgimento della loro attività (articolo 25).

**Regolamento (UE) n. 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottato il 16 gennaio 2019

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0125&from=EN>

**Tale Regolamento si applica in tutti gli Stati membri.**

Tale Regolamento stabilisce norme che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e norme che disciplinano la prestazione di servizi di intermediazione, assistenza tecnica, formazione e pubblicità relative a tali merci.

**Il Regolamento definisce la “tortura”** come qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, intimidire o far pressione su di essa o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale (articolo 2).



## Il Regolamento vieta:

- esportazioni e importazioni di merci che non hanno praticamente alcun uso se non per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (allegato II);
- la fornitura di assistenza tecnica per tali merci;
- agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazione sull'uso di tali merci a paesi terzi.

## 3.5. Lavoro minorile

### Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 22 giugno 1994

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31994L0033&from=EN>

**Tale Direttiva si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

Tale Direttiva stabilisce requisiti minimi per garantire il miglioramento della salute e della sicurezza dei giovani lavoratori.

**Tale Direttiva si applica** a tutti i giovani di età inferiore ai 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legislazione in vigore nel paese UE e/o soggetto alla legislazione in vigore nel paese UE.

### **Tale Direttiva definisce le categorie di giovani come segue (articolo 3):**

- giovani: persone di età inferiore ai 18 anni;
- bambini: i giovani al di sotto dei 15 anni o che frequentano ancora la scuola dell'obbligo a tempo pieno, conformemente alla legislazione nazionale;
- adolescenti: giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni che non frequentano più l'istruzione obbligatoria a tempo pieno conformemente alla legislazione nazionale.

**Tale Direttiva prevede che i paesi dell'UE adottino le misure necessarie per vietare l'impiego di minori e devono garantire che:**

- il lavoro degli adolescenti sia strettamente controllato e protetto in conformità alle condizioni previste dalla stessa Direttiva;
- l'età minima di lavoro o di occupazione non sia inferiore all'età minima alla quale termina la scuola dell'obbligo scolastico a tempo pieno imposta dalla legge nazionale o, in ogni caso, a 15 anni;
- che i datori di lavoro garantiscano ai giovani condizioni di lavoro adeguate alla loro età;
- che i giovani siano protetti contro lo sfruttamento economico e contro qualsiasi lavoro che possa nuocere alla loro sicurezza, alla loro salute, al loro sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa compromettere la loro istruzione.

## 4. DISCRIMINAZIONE

### 4.1. Discriminazione razziale

**Direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (Direttiva sulla discriminazione razziale)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 29 giugno 2000

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000L0043&from=en>

**La Direttiva sulla discriminazione razziale si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva sulla discriminazione razziale mira a combattere la discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica, al fine di attuare negli Stati membri il principio della parità di trattamento. La Direttiva sulla discriminazione razziale si basa sul principio della parità di trattamento tra le persone e vieta la discriminazione diretta e indiretta, le molestie, gli ordini di discriminare e la vittimizzazione.

**La Direttiva sulla discriminazione razziale stabilisce che la “discriminazione diretta”** sussiste quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga (articolo 2).

**La Direttiva sulla discriminazione razziale stabilisce che la “discriminazione indiretta”** sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari (articolo 2).

**La Direttiva sulla discriminazione razziale si applica a tutte le persone e a tutti i settori di attività, per quanto riguarda (articolo 3):**

- l'accesso all'occupazione;
- condizioni di lavoro, compresi la promozione, la retribuzione e i licenziamenti;
- l'accesso alla formazione professionale;
- partecipazione alle organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e a qualsiasi organizzazione professionale;
- l'accesso alla protezione sociale e all'assistenza sanitaria;
- l'istruzione;
- vantaggi sociali;
- l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, incluso l'alloggio.

## 4.2. Discriminazione di genere

**Direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (Direttiva sulla discriminazione di genere)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 13 dicembre 2004

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0113&from=EN>

**La Direttiva sulla discriminazione di genere si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva sulla discriminazione di genere istituisce un quadro per combattere tutte le discriminazioni di genere nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di attuare negli Stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.

**La Direttiva sulla discriminazione di genere si applica** ai beni e servizi offerti al pubblico, indipendentemente dalle persone interessate (vale a dire, qualunque sia la situazione personale del destinatario) e che sono offerti al di fuori della sfera privata e familiare. La Direttiva non si applica né al contenuto dei media, né alla pubblicità, né all'istruzione.

**La Direttiva sulla discriminazione di genere vieta (articolo 4):**

- qualsiasi trattamento meno favorevole degli uomini o delle donne a causa del loro genere;
- qualsiasi trattamento meno favorevole delle donne a causa della gravidanza o della maternità;
- molestie, molestie sessuali o qualsiasi incitamento a discriminare per quanto riguarda l'offerta o la fornitura di beni o servizi;
- la presa in considerazione del genere nel calcolo dei premi e delle prestazioni assicurative negli accordi assicurativi sottoscritti dopo il 21 dicembre 2007.

### 4.3. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità

**Decisione relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 26 novembre 2009

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0048&from=EN>

Tale Decisione adotta a nome della Comunità europea (ora l'Unione europea) la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, allegata alla Decisione stessa.

*La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è descritta nel presente Indice normativo, al paragrafo: "1. Diritto Internazionale. 7.4. Discriminazione nei confronti di persone con disabilità".*

## 5. PROTEZIONE DEI DATI

**Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Adottata il 27 aprile 2016

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN>

**Il Regolamento generale sulla protezione dei dati si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e allo Spazio economico europeo (SEE).**

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati è un regolamento sulla protezione dei dati e sulla privacy per tutti i singoli cittadini dell'UE e dello SEE. Esso stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione dei dati personali.

**Il Regolamento generale sulla protezione dei dati tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Tali diritti e libertà comprendono:**

- il diritto di accesso, anche fornendo maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati e garantendo che tali informazioni siano disponibili in modo chiaro e comprensibile (articolo 15);
- il diritto alla portabilità dei dati - facilitare la trasmissione di dati personali tra fornitori di servizi (articolo 20);
- il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") - quando una persona non desidera più che i suoi dati siano trattati e non vi è un motivo legittimo per conservarli, i dati saranno cancellati (articolo 17);
- il diritto di sapere quando i dati personali sono stati violati - le imprese e le organizzazioni dovranno informare tempestivamente gli individui di gravi violazioni dei dati. Dovranno inoltre informare l'autorità di controllo competente in materia di protezione dei dati (articolo 34).

**Il Regolamento generale sulla protezione dei dati stabilisce condizioni specifiche applicabili al consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione (articolo 8):**

- qualora l'interessato abbia dato il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche, in relazione all'offerta di servizi della società dell'informazione direttamente a un minore, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale;
- gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni;
- il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

**Regolamento (UE) n. 1052/2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Regolamento Eurosur)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottato il 22 ottobre 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1052&from=EN>

**Il Regolamento Eurosur si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Tuttavia, è stato deciso che l'Irlanda e il Regno Unito possono cooperare con Eurosur attraverso reti regionali. Da allora la Danimarca ha deciso di partecipare a Eurosur.**

Il Regolamento Eurosur istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur). Eurosur è un sistema polivalente per prevenire l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera alle frontiere esterne. Contribuisce, inoltre, a garantire la protezione e a salvare la vita dei

migranti che cercano di raggiungere le coste europee. Fornisce un meccanismo che consente alle agenzie di sorveglianza delle frontiere di scambiare rapidamente informazioni e di lavorare insieme. Attraverso i centri nazionali di coordinamento, le autorità nazionali di tutti i paesi dell'UE responsabili della sorveglianza delle frontiere (ad esempio, guardie di frontiera, polizia, guardia costiera, marina, ecc.) devono coordinare le loro attività con quelle di altri paesi dell'UE e dell'agenzia di frontiera dell'UE, Frontex.

**Il Regolamento Eurosur stabilisce che gli Stati membri e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (articolo 2):**

- rispettano i diritti fondamentali, in particolare i principi di non respingimento e di rispetto della dignità umana e gli obblighi di protezione dei dati nell'applicazione del Regolamento Eurosur;
- considerano prioritarie le speciali esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica urgente, delle persone bisognose di protezione internazionale, di quanti si trovano in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

**Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Regolamento Eurodac)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottato il 26 giugno 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0603&from=EN>

## Il Regolamento Eurodac si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.

Il Regolamento Eurodac amplia l'Eurodac, che è una banca dati biometrica a livello UE contenente le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini di paesi terzi ai fini del confronto tra i paesi dell'UE.

### L'obiettivo del Regolamento Eurodac è quello di:

- agevolare i paesi dell'UE nella determinazione della competenza per l'esame di una domanda di asilo confrontando le impronte digitali dei richiedenti asilo e dei cittadini non UE/SEE con una banca dati centrale;
- consentire alle autorità di contrasto, a condizioni rigorose, di consultare Eurodac per l'indagine, l'accertamento e la prevenzione di reati di terrorismo o di altri reati gravi.

### Il Regolamento Eurodac stabilisce quanto segue:

- ogni paese dell'UE deve rilevare le impronte digitali di tutti i richiedenti asilo e di coloro che sono stati fermati mentre tentavano di attraversare irregolarmente una frontiera (ad esempio, cittadini non UE/SEE o apolidi che entrano senza documenti validi) di età superiore a 14 anni e, entro 72 ore, trasmettere i dati a Eurodac;
- in caso di rinvenuta presenza irregolare di un cittadino non UE/ in un paese dell'UE, tale paese dell'UE può consultare Eurodac per determinare se l'interessato ha già presentato domanda di asilo in un paese dell'UE o è stato precedentemente fermato nel tentativo di entrare in maniera irregolare nell'UE;
- i dati relativi alle impronte digitali dovrebbero essere cancellati una volta che i richiedenti asilo, i cittadini non UE/SEE o gli apolidi acquisiscono la cittadinanza di un paese dell'UE;
- le autorità di contrasto sono autorizzate a utilizzare Eurodac per i confronti solo: 1) se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che ciò li aiuterà sostanzialmente a prevenire, accertare o indagare su un reato di terrorismo o altri reati gravi; 2) in ultima istanza, dopo che sono stati già effettuati diversi altri controlli;
- nessun dato Eurodac può essere condiviso con paesi terzi.

Il Regolamento Eurodac obbliga le istituzioni competenti a stabilire e ad applicare la procedura di rilevamento delle impronte digitali in conformità con i diritti del minore (articolo 3).



## 6. ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

**Direttiva 2002/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (Direttiva sul gratuito patrocinio)**

Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 27 gennaio 2003

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0008&from=EN>

**La Direttiva sul gratuito patrocinio si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca.**

La Direttiva sul gratuito patrocinio mira a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere stabilendo norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. Essa si applica alle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa.

**La Direttiva sul gratuito patrocinio definisce come "controversia transfrontaliera"** una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio a spese dello Stato ai sensi di tale Direttiva è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere eseguita (articolo 1).

**La Direttiva sul gratuito patrocinio stabilisce il diritto all'assistenza legale per i cittadini dell'UE e i cittadini di paesi terzi che vivono nell'UE e che non possono permettersi la rappresentanza legale.**

**Il patrocinio a spese dello Stato può comprendere (articolo 3):**

- consulenza legale;
- assistenza legale e rappresentanza in sede di giudizio;
- esonero dalle spese processuali;
- l'esonero da determinate spese in casi internazionali (ad esempio relative a interpretazione, traduzione, viaggi).

**Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (Direttiva Vittime)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 25 ottobre 2012

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0029&from=EN>

**La Direttiva Vittime si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva garantisce che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali.

**La Direttiva Vittime definisce come “vittima”:** 1) una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato; 2) un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona (articolo 2).

**La Direttiva Vittime stabilisce che ogni Stato membro dell'UE deve garantire** che le vittime di reato siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale secondo le loro esigenze individuali e senza alcuna discriminazione (ad esempio in base alla nazionalità, allo status di residente, alla razza, alla religione, all'età, al genere, ecc.)

**La Direttiva Vittime stabilisce i seguenti diritti delle vittime:**

- il diritto di essere sentiti dall'organo giurisdizionale (articolo 10);
- il diritto di chiedere il riesame della decisione giudiziaria di non esercitare l'azione penale (articolo 11);
- il diritto al patrocinio a spese dello Stato (articolo 13);
- il diritto al rimborso delle spese sostenute (articolo 14);
- il diritto alla restituzione dei beni rubati (articolo 15).

**La Direttiva Vittime stabilisce garanzie specifiche per i minori e i minori non accompagnati. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, si presume che la vittima sia un minore (articolo 24). Gli Stati membri:**

- assicurano che, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori (articolo 1);
- garantiscono che la vittima minorenni possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità (articolo 10);
- provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenni (articolo 21);
- presumono che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni (articolo 22);
- provvedono affinché nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali (articolo 24);
- provvedono affinché nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia (articolo 24);
- provvedono affinché i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale (articolo 24).

## **Direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Direttiva sul giusto processo)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 20 ottobre 2010

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010L0064&from=EN>

### **La Direttiva sul giusto processo si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva sul giusto processo stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.

La Direttiva sul giusto processo stabilisce l'obbligo degli Stati membri di garantire che gli indagati o imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale in questione:

- siano forniti, senza indugio, di un servizio di interpretazione durante i procedimenti penali dinanzi alle autorità investigative e giudiziarie, compresi gli interrogatori di polizia, tutte le udienze in tribunale e le necessarie udienze provvisorie (articolo 2);
- siano muniti, entro un termine ragionevole, di una traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei loro diritti della difesa e per salvaguardare l'equità del procedimento (articolo 3);
- gli Stati membri si fanno carico delle spese di interpretazione e traduzione (articolo 4).

## **Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (Direttiva Informazione)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 22 maggio 2012

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L0013&from=EN>

## La Direttiva Informazione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.

La Direttiva Informazione stabilisce norme relative al diritto all'informazione di indagati o imputati, ai loro diritti nei procedimenti penali e all'accusa a loro carico. Stabilisce inoltre norme relative al diritto all'informazione delle persone oggetto di un mandato d'arresto europeo in merito ai loro diritti.

### **La Direttiva Informazione stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire:**

- che gli indagati o imputati ricevano prontamente informazioni riguardanti almeno i seguenti diritti processuali, come previsto dal diritto nazionale, al fine di consentire l'effettivo esercizio di tali diritti: 1) il diritto a un avvocato; 2) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; 3) il diritto di essere informato dell'accusa; 4) il diritto all'interpretazione e alla traduzione; 5) il diritto al silenzio (articolo 3);
- che le informazioni fornite siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità (articolo 3);
- che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà (articolo 4);
- che la comunicazione dei diritti contenga informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale: 1) il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine; 2) il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona; 3) il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; 4) il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria; 5) informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell'arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria (articolo 4);
- che la comunicazione dei diritti sia redatta in un linguaggio semplice e accessibile (articolo 4);
- che, a chiunque sia arrestato, ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, venga fornita tempestivamente un'ideonea

comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti (articolo 5);

→ che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l'equità del procedimento e l'esercizio effettivo dei diritti della difesa (articolo 6);

→ che i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell'arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati (articolo 7).

**Direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (Direttiva sull'accesso al difensore)**

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea  
Adottata il 22 ottobre 2013

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0048&from=EN>

**La Direttiva sull'accesso al difensore si applica a tutti gli Stati membri dell'UE.**

La Direttiva stabilisce norme minime relative ai diritti di indagati e imputati in procedimenti penali e delle persone soggette al procedimento di arresto europeo di avere accesso a un difensore, di far informare un terzo della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari mentre è privato della libertà personale.

## **La Direttiva sull'accesso al difensore stabilisce i diritti di indagati e imputati, tra cui:**

- il diritto di avvalersi di un difensore a partire dal primo tra i momenti seguenti: 1) prima che essi siano interrogati dalla polizia o da un'altra autorità di contrasto o giudiziaria; 2) quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove; 3) senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale; 4) qualora siano stati chiamati a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaiano dinanzi a tale giudice (articolo 3);
- il diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale; le persone private della libertà personale hanno il diritto, se lo desiderano, di informare della loro privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo (articolo 5);
- il diritto di comunicare con terzi durante lo stato di privazione della libertà personale; persone private della libertà personale hanno il diritto di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato (articolo 6);
- il diritto di comunicare con le autorità consolari - le persone che non sono cittadini nazionali e che sono private della libertà personale hanno il diritto di informare senza indebito ritardo le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza della privazione della libertà personale e di comunicare con tali autorità, se lo desiderano (articolo 7);
- il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari, fatto salvo il consenso di tali autorità e se gli indagati o imputati in questione lo desiderano (articolo 7);
- il diritto di accesso a un difensore nello Stato membro dell'esecuzione al momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo (articolo 10).

## **La Direttiva sull'accesso al difensore stabilisce garanzie specifiche per le persone indagate o imputate minorenni (di età inferiore ai 18 anni).**

Gli Stati membri provvedono affinché il titolare della responsabilità genitoriale del minore sia informato quanto prima possibile della privazione della libertà e delle relative motivazioni, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore, nel qual caso è informato un altro adulto idoneo (articolo 5).

# APPENDICE

## LEGGE 7 APRILE 2017, N. 47

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

**Testo della legge n. 47/2017 riportante in calce ai singoli articoli alcune delle principali norme da essi richiamate / modificate s.e.& o. (seguendo le parti all'interno dei box si ha l'insieme delle previsioni che riguardano i msna a seguito della legge n. 47)**

- Art. 1.** Ambito di applicazione
- Art. 2.** Definizione
- Art. 3.** Divieto di respingimento
- Art. 4.** Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati
- Art. 5.** Identificazione dei minori stranieri non accompagnati
- Art. 6.** Indagini familiari
- Art. 7.** Affidamento familiare
- Art. 8.** Rimpatrio assistito e volontario
- Art. 9.** Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale
- Art. 10.** Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione
- Art. 11.** Elenco dei tutori volontari
- Art. 12.** Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati
- Art. 13.** Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo
- Art. 14.** Diritto alla salute e all'istruzione
- Art. 15.** Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti
- Art. 16.** Diritto all'assistenza legale
- Art. 17.** Minori vittime di tratta
- Art. 18.** Minori richiedenti protezione internazionale
- Art. 19.** Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
- Art. 20.** Cooperazione internazionale
- Art. 21.** Disposizioni finanziarie
- Art. 22.** Disposizioni di adeguamento



## ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

## ART. 2. DEFINIZIONE

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

## ART. 3. DIVIETO DI RESPINGIMENTO

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:  
*«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;*
  - b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: *«il provvedimento è adottato»* sono inserite le seguenti: *«, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore»* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».*
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:  
*«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

**DLT 25/07/1998, N. 286 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)**

***Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)***

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
- 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
- 1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13 comma 1, nei confronti:
  - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
  - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
  - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
  - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;
  - d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.
- 2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette

da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

### **Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori)**

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.

[2.]

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.

**Art. 33**

1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. È fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi previste dal presente Capo e senza la previa autorizzazione della Commissione di cui all'articolo 38.
3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al quale non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie spese al suo rimpatrio immediato nel Paese d'origine. Gli uffici di frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse.
4. Il divieto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per eventi bellici, calamità naturali o eventi eccezionali secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40, o per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e sempre che sussistano motivi di esclusivo interesse del minore all'ingresso nello Stato. In questi casi gli uffici di frontiera segnalano l'ingresso del minore alla Commissione ed al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che lo accompagnano.
5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'articolo 34.

## ART. 4. STRUTTURE DI PRIMA ASSISTENZA E ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «*a loro destinate*»;
  - b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «*a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,*».

### **DLT 18/08/2015, N. 142 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE, RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE)**

#### ***Art. 19. Accoglienza dei minori non accompagnati***

1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore,

i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
- 2-bis.** Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accredito comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema.
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge

23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del Comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

- 3-bis.** In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.
4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
  5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
  6. Il tutore possiede le competenze necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell'interesse superiore del minore. Non possono essere nominati tutori individui o organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
  7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente

avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

**7-bis.** Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

**7-ter.** Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

**7-quater.** Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

## ART. 5. IDENTIFICAZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

*«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati).  
1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto*



*del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.*

*2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.*

*3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.*

*4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.*

*5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.*

6. *L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona.*

7. *Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.*

8. *Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.*

9. *Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».*

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 6. INDAGINI FAMILIARI

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:  
«**7-bis.** *Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una*

relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.  
**7-ter.** Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

**7-quater.** Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## VEDI TESTO ART. 19 D.LGS 142/105 SOPRA RIPORTATO

### ART. 7. AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:  
«**1-bis.** Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.  
**1-ter.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

### L. 04/05/1983 N. 184 (DIRITTO DEL MINORE A UNA FAMIGLIA)

#### Art. 2.

1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.  
**1-bis.** Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

- 1-ter.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
- 2.** Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
- 3.** In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
- 4.** Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
- 5.** Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.

## ART. 8. RIMPATRIO ASSISTITO E VOLONTARIO

- 1.** Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
- 2.** All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a)** al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «*dal tribunale per i minorenni competente*» e il secondo periodo è soppresso;
  - b)** il comma 3 è sostituito dal seguente:

«**3.** *All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*».

**DLT 25/07/1998, N. 286 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)**

**Art. 33 (Comitato per i minori stranieri)**

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
  - a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
  - b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- 2-bis.** Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente.
3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 9. SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. CARTELLA SOCIALE

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## ART. 10. PERMESSI DI SOGGIORNO PER MINORI STRANIERI PER I QUALI SONO VIETATI IL RESPINGIMENTO O L'ESPULSIONE

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
  - a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
  - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano

con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

## ART. 11. ELENCO DEI TUTORI VOLONTARI

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza monitora lo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. A tal fine i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo X, capo I, del codice civile.

## VEDI ARTT. 343 – 389 C.C. (LIBRO PRIMO, TITOLO X, CAPO I, DEL CODICE CIVILE: DELLA TUTELA DEI MINORI)

### **c.c. art. 343. Apertura della tutela**

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale [c.c. 330], si apre la tutela [c.c. 402] presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore [c.c. 90, 424; disp. att. c.c. 129].

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita [c.c. 45] con decreto del tribunale.

.....

### **c.c. art. 348. Scelta del tutore**

Il giudice tutelare nomina tutore [c.c. 346, 402] la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale. La designazione può essere fatta per testamento [c.c. 587], per atto pubblico [c.c. 2699] o per scrittura privata autenticata [c.c. 2703].

Se manca la designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti [c.c. 74] o affini [c.c. 78] del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147.

### **c.c. art. 349. Giuramento del tutore**

Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza

.....

### **c.c. art. 357. Funzioni del tutore**

Il tutore ha la cura della persona del minore [c.c. 45, 371, 2048], lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

.....

### **c.c. art. 362. Inventario**

Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore [c.c. 363, 364, 366, 370, 371], nonostante qualsiasi dispensa.

L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare [c.c. 344] la facoltà di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

.....

### **c.c. art. 371. Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione**

Compiuto l'inventario [c.c. 362], il giudice tutelare [c.c. 344], su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera [disp. att. c.c. 43]:

- 1)** sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci [c.c. 2] e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;



- 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente [c.c. 357];
- 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali [c.c. 365], che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale [disp. att. c.c. 38]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [c.c. 344] può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

.....

#### **c.c. art. 374. Autorizzazione del giudice tutelare**

Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare [disp. att. c.c. 43; c.c. 344, 377]:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche [c.c. 2883, 2885] o allo svincolo di pegni [c.c. 2794], assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio [c.c. 320];
- 3) accettare eredità [c.c. 471] o rinunciarvi [c.c. 519], accettare donazioni [c.c. 793] o legati [c.c. 668, 671] soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio [c.c. 1572] o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto [c.c. 1171, 1172], di azioni possessorie [c.c. 1168] o di sfratto [c.p.c. 657] e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

.....

#### **c.c. art. 379. Gratuità della tutela**

L'ufficio tutelare è gratuito [c.c. 381].

Il giudice tutelare [c.c. 344] tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore [c.c. 360], autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

### **c.c. art. 380. Contabilità dell'amministrazione**

Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare [disp. att. c.c. 46].

Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.

...

### **c.c. art. 382. Responsabilità del tutore e del protutore**

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [c.c. 384]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [c.c. 357, 1176].

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio

.....

### **c.c. art. 385. Conto finale**

Il tutore che cessa dalle funzioni [c.c. 383, 384] deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una proroga.

## **ART. 12. SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: *«I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;*
  - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;*

- c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «*il minore si trova*» sono inserite le seguenti: «*, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune*» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore*».
2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «*Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati*».

## **VEDI TESTO ART. 19 D.LGS. 142/105 SOPRA RIPORTATO**

### **DL 30/12/1989 N. 416 (NORME URGENTI IN MATERIA DI ASILO POLITICO, DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E DI REGOLARIZZAZIONE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI ED APOLIDI GIÀ PRESENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO)**

**1-sexies.** Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Rubrica successivamente così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113)

## ART. 13. MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO LA MAGGIORE ETÀ E MISURE DI INTEGRAZIONE DI LUNGO PERIODO

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni» (inserimento eliminato dall'art. 1, comma 1, lett. n-bis), D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132).
2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

### DLT 25/07/1998, N. 286 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO)

#### ***Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)***

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
- 1-bis.** Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale

e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

**1-ter.** L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

**1-quater.** Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

## ART. 14. DIRITTO ALLA SALUTE E ALL'ISTRUZIONE

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

*«**b-bis)** i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».*

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

**Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale)(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)**

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
  - a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
  - b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;
  - b-bis)** i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
  - a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
  - b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

## ART. 15. DIRITTO ALL'ASCOLTO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NEI PROCEDIMENTI

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

*«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.*

*2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».*

**DLT 18/08/2015, N. 142 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33/UE RECANTE NORME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE, RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE)**

***Art.18 (Disposizioni sui minori)***

1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.
- 2-bis.** L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.
- 2-ter.** Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.



5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

## ART. 16. DIRITTO ALL'ASSISTENZA LEGALE

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».*

### DPR 30/05/2002, N. 115 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA)

1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.493,82.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
  3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
  4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- 4-bis.** Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,

limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

**4-ter.** La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

**4-quater.** Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

**4-quater.** I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata

## ART. 17. MINORI VITTIME DI TRATTA

**1.** Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo*

*soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».*

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **L. 11/08/2003 N. 228 (MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE)**

### ***Art. 13. (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)***

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
  2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.
- 2-bis.** Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri

umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vedi testo art. 18 d.lgs 142/105 sopra riportato.

## ART. 18. MINORI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;*
  - b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;*
  - c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: *«, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».*

**DLT 28/01/2008, N. 25 (ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/85/CE  
RECANTE NORME MINIME PER LE PROCEDURE APPLICATE NEGLI  
STATI MEMBRI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA DELLO  
STATUS DI RIFUGIATO)**

***Art. 13. Criteri applicabili al colloquio personale***

1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
- 1-bis.** Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.

***Art. 16. Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali***

1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del medesimo decreto.

## **Art. 26. Istruttoria della domanda di protezione internazionale**

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
  2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
  - 2-bis.** Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
- [4.]**
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile, in quanto compatibili. Il tribunale per i minorenni nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.
  6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge

30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.

## ART. 19. INTERVENTO IN GIUDIZIO DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

## ART. 20. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

## ART. 21. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «*e ai minori stranieri non accompagnati*».
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 22. DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.





Co-finanziato dal Programma  
Diritti Uguaglianza e Cittadinanza  
dell'Unione europea  
(2014-2020)

